



Analisi delle cause determinanti gli incendi

In base a quanto disposto dalla Direzione Generale delle Risorse Forestali, Montane e Idriche (Divisione XII) del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, i dati del Corpo Forestale dello Stato riportati sui Fogli Notizie/Anti Incendio Boschivo (AIB/FN), classificano, con codici specifici, gli incendi in 5 diverse classi di cause: naturali, accidentali, colpose, dolose e dubbie. Alle ultime 3 classi è ascrivibile il maggior numero di casi. L'analisi dei dati disponibili per il PNCVD, relativamente al periodo 2001-2003, mostrano una distribuzione analoga a quanto si riscontra nella maggior parte del territorio nazionale, con una larga prevalenza degli incendi attribuiti a cause dolose e di quelli innescati da fatti di colpa o di dolo non ben definiti. I grafici in figura 1 mostrano, in valore %, il peso delle diverse cause determinanti gli incendi dal 2001 al 2003 in tutto il territorio del parco e delle aree contigue. Nella tabella allegata in coda al testo, si presenta, invece, il prospetto degli incendi avvenuti nel 2003 nei 95 comuni di studio articolati in base ai diversi luoghi di inizio incendio e causa presunta.




Fig. 1: Classificazione delle cause di incendio (2001 – 2003)

In ogni caso, secondo questo semplice criterio di analisi e analogamente a quanto si osserva in altre zone dell'area mediterranea, emerge che l'incendio è inconfutabilmente legato ad uno o più fattori umani volontari o involontari. L'individuazione di aree omogenee per causa determinante consentirebbe l'applicazione differenziata di specifiche misure di controllo. È chiaro quindi l'interesse all'approfondimento della problematica delle cause di incendio cercando di differenziare e dettagliare maggiormente la loro tipologia, soprattutto di associarla a determinati contesti socio-economici oltre che ambientali. A tal fine si è svolto uno studio reso possibile dalla piena collaborazione del Corpo Forestale dello Stato - Coordinamento Territoriale dell'Ambiente

di Vallo della Lucania, Comando Provinciale di Salerno e tutti i Comandi Stazione che operano sul territorio in esame. In particolare è stata condotta un'analisi di approfondimento di tipo qualitativo, basata sull'individuazione di problematiche specifiche emergenti in ciascuna delle 27 giurisdizioni considerate.

Attraverso la perimetrazione su base topografica (Tav. IGM in scala 1:25.000) di poligoni-causa, sono state messe in evidenza le aree in cui si presume con basso margine di errore quali siano le cause prevalenti degli incendi in ciascuna di esse. Tale approccio metodologico ha notevolmente semplificato il problema della zonizzazione per cause determinanti gli incendi che, invece, solo su base quantitativa sembrava essere irrisolvibile. L'individuazione di aree omogenee per causa determinante può consentire, senza dubbio, l'applicazione di specifiche misure di controllo e quindi un'efficace abbattimento degli inneschi colposi o dolosi.

Complessivamente su tutto il territorio del parco e aree contigue sono stati tracciati 82 poligoni-causa (pari al 12% dell'intero territorio) ripartiti secondo le seguenti classi (Figg. 2-7):

- 1) Aree con incendi presumibilmente attribuiti al pascolo
- 2) Aree con incendi presumibilmente attribuiti al bracconaggio del cinghiale
- 3) Aree con incendi presumibilmente attribuiti alla raccolta degli asparagi
- 4) Aree con incendi presumibilmente attribuiti alla pulizia dei castagneti o degli incolti
- 5) Aree con incendi presumibilmente attribuiti a: piromania, dissidi tra privati, riforestazione, fuochi pirotecnici, fini speculativi, e cause dubbie.
- 6) Inoltre, sono state selezionate alcune strade o tratti viari da cui più di frequente è stato accertato l'innesco di incendi di natura dolosa o colposa.




Fig. 2: Aree con incendi presumibilmente attribuiti al rinnovo del pascolo




Fig. 3: Aree con incendi presumibilmente attribuiti al bracconaggio




Fig. 4: Aree con incendi presumibilmente attribuiti alla raccolta degli asparagi




Fig. 6: Aree con incendi presumibilmente attribuiti a piromania, dissidi tra privati, riforestazione e cause dubbie



Fig. 7: Strade da cui partono incendi di natura dolosa e colposa

Tali mappe sono state poi sovrapposte agli incendi verificatisi in Cilento dal 1997 al 2002 per un'analisi delle coperture di uso del suolo bruciate in ciascuna classe di causa presunta di incendio. In questo modo è stato possibile verificare il livello di coerenza tra la causa presumibilmente attiva nelle porzioni di territorio individuate ed i danni che in esse vengono registrati. L'analisi condotta ha evidenziato (Fig. 8) che le cause di incendio attribuite presumibilmente al pascolo, alla raccolta degli asparagi, al bracconaggio e alla pulitura degli incolti coinvolgono preferenzialmente fitocenosi ascrivibili ai cespuglieti. Per le restanti cause di incendio non si rileva la predominanza di una particolare tipologia vegetale, ma il fenomeno coinvolge fitocenosi varie.




Fig. 8: Tipologia di copertura del suolo (% sup. bruciata) associata alle cause presunte di incendio

Di seguito si illustrano le peculiarità per gruppi omogenei di poligoni-causa sulla base delle informazioni raccolte, si definiscono eventuali problemi normativi associati a determinate cause di incendio e si propongono possibili misure compensative.

Si precisa che le misure di contenimento e le ipotesi di modifiche alle normative per alcune delle cause di incendio prese in considerazione sono da leggersi esclusivamente come elementi di discussione e, nell'attesa, si è quindi obbligati al rispetto delle leggi e regolamenti vigenti. Per quanto riguarda i riferimenti normativi si fa riferimento alla legge quadro 353/2000 e alla Legge Regionale 11/96 "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 28 febbraio 1987 n. 13, concernente la delega in materia di economia bonifica montana e difesa del suolo".

Incendi dovuti a cause colpose

Tra le cause colpose, ossia dipendenti da imprudenza, negligenza ed imperizia e da violazioni di norme di leggi o di regolamenti, prevalgono gli incendi generati durante le attività agricole e forestali. Per quelli dovuti a mozziconi di sigarette lanciati lungo il bordo strada, la problematica è stata discussa unitamente all'origine dolosa in quanto gli assi viari sono riconosciuti anche a livello ministeriale come uno dei punti preferenziali di innesco sia di tipo doloso che colposo.

a) Incendi causati da attività forestali nei castagneti da frutto

Descrizione della problematica

Il problema degli incendi generati nel corso delle ordinarie operazioni di pulizia nei castagneti da frutto prima della raccolta e dopo la raccolta, è abbastanza diffuso in tutto il territorio del Parco. Sono state però individuate 11 aree in cui il problema continua ad essere abbastanza frequente nonostante vengano applicate le opportune misure preventive e sanzionatorie previste dalla legge. Normalmente si tratta di incendi di tipo radente generati da fuochi scappati dal controllo degli operai durante la pulizia dalle felci (fine estate) o dai residui della raccolta (fine autunno). In genere il danno conseguente a tali incendi non è elevato, tuttavia, essi non sono da sottovalutare in quanto oltre ad espandersi in formazioni forestali analoghe, possono investire altri tipi di bosco o formazioni arbustive limitrofe e dare, quindi, origine ad incendi incontrollati e di notevole intensità.

Riferimenti legislativi

Questo tipo di attività è regolamentato dall'art. 6 dell'All. C (Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale) della Legge Regionale 7 maggio 1996, n. 11 (e successive modifiche ed integrazioni). Il comma 5 di tale articolo disciplinava che: *"Nei castagneti da frutto è consentita la ripulitura del terreno dai ricci, dal fogliame, dalle felci, mediante la loro raccolta e concentrazione ed abbruciamento. L'abbruciamento è consentito dal 1 settembre al 30 marzo e dovrà essere effettuato dall'alba alle ore 9. Il materiale raccolto in piccoli mucchi è bruciato con le opportune cautele su apposite radure predisposte nell'ambito del castagneto".*

"... e la pulizia dei castagneti da frutto debbono essere preventivamente denunciati al Sindaco e al Comando Stazione Forestale competente (comma 6)."

Con D.P.G.R. n. 387 del 16 giugno 2003, l'art. 6 (*Cautela per la salvaguardia dei boschi dagli incendi*) subisce delle modifiche ed in particolare per quanto attiene i castagneti da frutto, il periodo consentito per l'abbruciamento si amplia dal **1 luglio al 30 settembre** e l'orario in cui effettuare tale attività **dall'alba fino alle 10**. Inoltre viene inserita una nuova misura di restrizione ai fini di prevenzione dagli incendi dando la facoltà ai Sindaci, per particolari condizioni ambientali e su proposta delle autorità forestali competenti, di sospendere le operazioni di bruciatura nel periodo compreso tra il 1 luglio e il 30 settembre.

Origine dell'incendio

Nella realtà operativa di frequente tali prescrizioni non sono state rispettate, in particolare l'intervallo di tempo entro il quale procedere alla bruciatura dei mucchi di residui vegetali. E' opinione diffusa che in quelle ore il materiale vegetale non bruci bene (combustibile umido, inversione termica, assenza di brezza, ecc.) ed allora

può accadere che si dia fuoco oltre l'orario consentito (tarda mattinata o tardo pomeriggio) lasciandolo incustodito con i residui vegetali sparsi o ammassati sul terreno. In questo modo il rischio che il fuoco si sviluppi in incendio è elevato e ciò si amplifica nelle giornate ventilate. Tale situazione determina inoltre un sovrapporsi delle cause colpose e dolose perché non sono pochi i casi di incendi appiccati allo stesso modo per ripicche personali.

Possibili misure di contenimento

In alcune giurisdizioni, il problema è tenuto sotto controllo grazie ad un atteggiamento più flessibile nei confronti dei castanicoltori e mantenendo in zona una squadra di pronto intervento nel periodo in cui si svolgono tali attività agricole. In questo modo non solo si è certi che gli operai riescano ad effettuare il lavoro di pulizia ma soprattutto si è sicuri che il fuoco non sia mai lasciato incustodito e quindi si riduce il rischio che esso possa evolvere in incendio. Inoltre si riescono meglio a discriminare gli eventi di origine colposa da quelli dolosi.

Non si hanno ancora elementi chiari per capire se le modifiche apportate nel 2003 a tale articolo relativamente al periodo e all'orario di abbruciamento (**dal 1 luglio**, e non più dal 1 settembre, fino al 30 marzo, dall'alba **fino alle 10** e non più alle 9) riescano ad attenuare sufficientemente le conseguenze di comportamenti così poco responsabili. Comunque, poiché le operazioni di pulizia dei castagneti sono biologicamente circoscrivibili a due specifici momenti dell'anno, sulla base delle informazioni raccolte e delle esperienze fatte in alcune giurisdizioni, sembrerebbe utile ragionare nuovamente su tale problematica coinvolgendo il Corpo Forestale dello Stato, l'Ente Parco (incluse le aree contigue) e l'Ente Regione Campania (inclusi gli Enti delegati di competenza). Per quanto riguarda la facoltà da parte dei Sindaci di sospendere tale tipo di attività dal 1 luglio al 30 settembre, trattandosi di formazioni assimilabili a delle colture agrarie, sembrerebbe una misura troppo restrittiva.

Ipotesi di modifiche alle normative

La data di inizio del periodo di abbruciamento anticipata dal 1 settembre al 1 luglio, potrebbe essere posticipata nuovamente al 15 agosto in quanto grosso modo tale periodo corrisponde alla fase di senescenza delle felci. Prima di ciò tali piante recuperano facilmente al taglio e di norma nessuno attua le operazioni di pulizia in tale periodo. Relativamente alle fasi preparatorie per l'abbruciamento dei residui vegetali, essi andrebbero tagliati, lasciati essiccare sparsi sul terreno per un periodo di giorni variabile a seconda delle condizioni meteorologiche ma comunque non oltre 7-8 giorni (come misura di prevenzione contro possibili inneschi dolosi per ripicche personali), raccolti in piccoli cumuli (per evitare che il fuoco passi in chioma) anche all'interno del castagneto e bruciati prima che diventino rossi, cioè eccessivamente secchi, dalle 9 fino e non oltre le 12 su proposta al Sindaco da parte delle autorità forestali e a seconda delle specificità territoriali. In questo modo si garantirebbe la custodia dei piccoli fuochi ed il completo spegnimento di essi prima che il vento aumenti di intensità e prima che gli operai lascino il bosco. Dalle 12 in poi, essi avrebbero inoltre il tempo di proseguire nel lavoro di taglio sugli altri appezzamenti del bosco. Andrebbe comunque vietato di effettuare l'abbruciamento nelle giornate ventilate, di formare cumuli grandi e di mantenersi ad opportuna distanza di sicurezza dalle cenosi arbustive e arboree contigue al castagneto che accidentalmente potrebbero essere investite dal fuoco. Tra le modalità di abbruciamento, c'è chi propone un'alternativa alla formazione dei mucchi ossia, analogamente a quanto previsto nelle aree coltivate, si potrebbero bruciare lasciandoli sparsi sul terreno delimitato da fasce perimetrali arate per evitare che il fuoco radente si spinga nei fondi boschivi contigui. Le due soluzioni (abbruciamento dei

residui sparsi o a mucchi) potrebbero essere differentemente applicate a seconda degli ambiti in cui si opera e della dotazione in attrezzature.

b) Incendi causati da attività agricole per la ripulitura di incolti

Descrizione della problematica

Gli incendi nei terreni incolti a seguito di attività agricole di pulizia sono stati evidenziati in 6 aree di piccola estensione. Questo problema è limitato alla fascia collinare media interna ed interessa aree incolte a copertura erbacea dominante, oliveti e frutteti misti che a seguito dell'abbandono periodico vengono invasi da un denso strato erbaceo di graminacee e rovi. In tali situazioni il fuoco viene generalmente impiegato come mezzo rapido ed economico per la pulizia del fondo da parte di chi non ha più la forza o il tempo di dedicarsi in maniera intensiva all'attività agricola.

Riferimenti legislativi

L'art. 6 comma 3 delle prescrizioni di massima per la salvaguardia dei boschi dagli incendi (L.R. 11/96) modificato in comma 5 dal D.P.G.R. n. 387 del 16/6/03 definisce che *"In altre zone (ossia ad esclusione dei boschi e dei pascoli distanti meno di 50 metri dai boschi) la bruciatura delle stoppie e di altri residui vegetali, salvo quanto previsto dall'art. 25 della L.R. n. 8 del 10 aprile 1996, è permesso quando la distanza dai boschi è superiore ai 50 metri purché il terreno, su cui l'abbruciamento si effettua, venga preventivamente circoscritto ed isolato con una striscia arata della larghezza minima di metri 5. La pratica è comunque vietata in presenza di vento"*.

Poiché solo nel caso della bruciatura delle stoppie e la pulizia dei castagneti da frutto si è obbligati alla denuncia al Sindaco e al Comando Stazione Forestale competente (art. 6 comma 6 ora 7), in pratica per le aree incolte raramente si rispettano le prescrizioni del comma 5 e di frequente il fuoco scappa dal controllo. Tale argomento è poi indirettamente connesso anche alla problematica del dissodamento dei terreni nudi e saldi e della lavorazione del terreno in zone acclivi per i quali il regolamento prevede (artt. 2 e 3) l'autorizzazione dell'Ente Delegato ed il parere del Settore Tecnico Amministrativo Forestale competente (STAPF).

Origine dell'incendio

Analogamente a quanto si verifica nei castagneti da frutto, per evitare le sanzioni amministrative connesse al mancato rispetto delle prescrizioni previste per la bruciatura dei residui vegetali o per il dissodamento dei terreni nudi e saldi o infine per la lavorazione del terreno in zone acclivi, si tende ad accendere il fuoco in uno o più punti lasciandolo poi incustodito o più di frequente si abbandona il fuoco quando non si è più capaci di controllarlo. Lo sviluppo dei grandi incendi connessi a questo tipo di cause (Sala Consilina, 1997) non può essere trascurato. Il territorio del Parco è caratterizzato da un'ampia copertura di arbusteti di ricolonizzazione, garighe e cespuglieti radi e di aree agricole miste a formazioni naturali. Ciò è conseguenza dell'uso passato e delle dinamiche di vegetazione associate all'abbandono colturale verificatosi soprattutto nella fascia collinare e di bassa montagna. Ci troviamo però di fronte ad una composizione di combustibile vegetale altamente pericoloso che in caso di innesco del fuoco, se non si interviene in tempo, può generare incendi di grandi dimensioni a danno di boschi, cose e persone.

Possibili misure di contenimento

Trattandosi di terreni coltivati, anche se saltuariamente, si ritiene che l'uso del fuoco per l'eliminazione delle specie infestanti erbacee non debba essere contrastato. Tuttavia, dovendo operare in ambiti limitrofi a cenosi arbustive altamente infiammabili o arboree di alto valore ambientale e paesaggistico, l'utilizzo del fuoco deve essere effettuato in piena sicurezza tenendo sotto controllo lo sviluppo dello strato erbaceo attraverso lo sfalcio periodico della vegetazione, l'essiccazione non eccessiva sul terreno, la raccolta in piccoli mucchi e l'abbruciamento in zone distanti dalle formazioni vegetali limitrofe in giornate non ventose.

Ipotesi di modifiche alle normative

Considerata l'ampia copertura che questo tipo di vegetazione occupa nel territorio del parco e la frequenza con cui i fondi coltivati e incolti sono contigui ai popolamenti forestali (quindi non è possibile rispettare i 50 metri di distanza dal bosco), si ritiene opportuno prevedere per ciascuna delle realtà territoriali specifiche misure di prevenzione. Inoltre anche per questo tipo di interventi, risulterebbe efficace inoltrare comunicazione al comando stazione forestale di competenza in quanto ciò permette un controllo più puntuale del territorio, scoraggia il privato ad allontanarsi dal fondo nel caso in cui il fuoco scappa dal suo controllo ed infine rende meglio discriminabili gli atti dolosi da quelli colposi che si verificano in tali contesti.

In particolari situazioni, quali la vicinanza dei fondi alle strade, la manutenzione di tali incolti andrebbe sollecitata magari con il supporto degli enti delegati o delle amministrazioni comunali programmando e svolgendo in tempo utile tale servizio di prevenzione anche per evitare incendi di tipo colposo o doloso di diversa origine.

c) Incendi causati da mozziconi di sigaretta o fiammiferi originati lungo le reti viarie

Descrizione della problematica

Le infrastrutture stradali costituiscono uno dei principali veicoli di innesco degli incendi. La loro densità e tipologia rappresentano importanti fattori di controllo per il rischio di incendi. La possibilità di accedere con automezzi praticamente dovunque ed il grado di civiltà e sensibilizzazione dei cittadini sono da considerarsi dei veri e propri fattori predisponenti l'incendio. Gli incendi originati dalle strade possono essere sia di natura colposa, causati soprattutto da mozziconi di sigarette, che di natura dolosa. In relazione alla causa dolosa è opinione comune di tutte le unità forestali intervistate che la strada debba essere considerata come uno dei punti di innesco preferenziali per un vasto numero di incendi di natura dolosa. A giustificazione di ciò il ritrovamento di particolari strumenti di accensione, l'innescio multiplo, il tipo di superficie bruciata a monte della strada, ecc.

Per quanto riguarda gli incendi di natura colposa lungo le strade causati da sigarette, sono stati comunque evidenziati i tratti di strade o interi assi stradali dove, per l'elevata frequentazione nei periodi estivi, non si escludono anche incendi di questo tipo. Su tutto il territorio considerato sono state elencate solo 4 strade a rischio e di queste solo in un caso si riconosce come unica causa di incendi quella colposa da sigarette. Per le altre 3 e per circa altre 20, le strade sono accertati punti di innesco di incendi di natura dolosa. Anche molti degli incendi di causa dubbia hanno origine dalle strade e ciò sembrerebbe associato alla volontà da parte del reo di sviare le indagini di polizia giudiziaria.

Nel corso del 2004 è stata condotta un approfondimento dell'analisi degli incendi innescati da assi viari di tipo ordinario i cui risultati sono esposti nell'All. 5 in coda al testo.

Riferimenti legislativi

In Campania la realizzazione di interventi per la prevenzione e la difesa dei boschi dagli incendi è delegata alle Comunità Montane e alle Amministrazioni Provinciali (L.R. 11/96, art 3). Tra questi, sono previsti e di norma vengono realizzati interventi di manutenzione delle scarpate e delle cunette lungo la viabilità forestale e di bonifica montana e, su segnalazione delle amministrazioni locali, nelle aree a rischio in prossimità dei centri urbani. Ad essi si aggiunge l'intervento di manutenzione degli altri assi stradali da parte degli operai A.N.A.S.

Origine dell'incendio

Gli incendi lungo gli assi viari possono avere origine a monte o a valle di essi o contemporaneamente da entrambi i lati della strada. In genere gli incendi a monte sono quelli più pericolosi perché grazie ad un vento

anche moderato e all'esposizione e pendenza del versante, il fuoco tende rapidamente a salire. Solitamente gli incendi dolosi vengono appiccati su tale lato della strada ma non si escludono anche quelli di natura colposa. Nel caso di incendi a valle, a meno che non capitino nelle ore di inversione termica o con particolari condizioni di vento favorevoli, l'avanzamento del fronte del fuoco è più difficile ma nei casi di vento forte esso può superare il fondo stradale e portarsi a monte di esso comportandosi quindi come un incendio a monte della strada. A questi casi si possono attribuire con maggiore probabilità incendi di natura colposa ma anche questa volta non si può tralasciare di considerare l'origine dolosa. Nel territorio del parco, caratterizzato soprattutto in estate da un'alta frequentazione lungo diversi assi stradali, non è infrequente l'origine di questo tipo di incendi in particolare quando la manutenzione del bordo strada manca o non viene eseguita in maniera esaustiva. Nonostante si effettuino lavori di pulizia del bordo strada, accade, infatti, che i residui vegetali non vengano rimossi e questo strato di erba secca, sparsa o raccolta in piccoli mucchi, diventa un elemento di accensione molto pericoloso. Inoltre, molte delle specie erbacee sono caratterizzate da una rapida risposta al taglio e quindi un solo intervento non è sufficiente a contenerne lo sviluppo.

Possibili misure di contenimento

Tra i possibili interventi atti ad abbassare la frequenza di incendi colposi originati lungo le strade si propongono:

- realizzazione di una cunetta in cemento alla francese (50x50cm ad L) opportunamente rivestita;
- riduzione della biomassa lungo la strada con il taglio e l'asportazione del materiale vegetale;
- eliminazione della biomassa con l'abbruciamento di una fascia di sicurezza.

Si tratta di interventi molto diversi tra di loro, la cui applicazione potrebbe essere differenziata a seconda delle situazioni.

Nel primo caso, va attentamente valutato l'impatto dell'opera sia dal punto di vista paesaggistico che di regimazione delle acque di scolo. Per quanto riguarda il secondo tipo di intervento, già ampiamente diffuso nella pratica, si sottolinea la necessità di estendere la pulizia anche alla scarpata stradale (a monte e valle) per un'ampiezza variabile dai 5 ai 10 metri, seguita dall'asporto dei residui vegetali e dalla ripetizione dell'intervento ogni 10-15 giorni o oltre a seconda delle condizioni meteorologiche. Nel caso di cenosi boschive, l'intervento dovrebbe interessare anche gli strati legnosi con la spalatura delle branche più basse e il diradamento degli arbusti. L'obiettivo di tali interventi deve essere quello di ridurre la biomassa combustibile ed evitare che il fuoco radente passi in chioma. A tal riguardo si ricorda che nei Piani AIB 2002 e 2003 del PNCVD sono stati previsti interventi di prevenzione sperimentale lungo alcuni tratti di strada ma a causa delle condizioni climatiche che hanno caratterizzato il 2002 e di una mancata organizzazione di tali interventi nel 2003, non si sono ottenuti elementi sufficienti per una corretta analisi degli interventi attuati. Relativamente all'ultimo tipo di intervento proposto, la normativa vigente non prevede l'uso del fuoco. Tuttavia, dai dati storici degli incendi diversi sono quelli presunti causati durante la pulizia delle strade. Ma ciò è conseguenza del fatto che si è trattato di fuochi lasciati incontrollati. In altri Paesi europei l'uso del fuoco per interventi di questo tipo è una norma. In Portogallo, ad es., per la manutenzione della vegetazione lungo le strade, spesso in stretto contatto con formazioni boschive, si fa uso periodico del fuoco controllato. Viene bruciata tutta la vegetazione a valle della strada per un'ampiezza variabile dai 15 ai 50 metri a seconda se si tratti di comunità erbacee, arbustive o arboree. L'obiettivo è quello di eliminare il pericolo che un incendio originato a valle del fondo stradale possa

oltrepassarlo investendo particolari formazioni boschive poste sul versante a monte. L'ampiezza della fascia da bruciare viene fissata in base all'altezza dello strato di vegetazione dominante in modo tale che il prolungamento in sezione dell'asse stradale superi leggermente lo strato dominante di vegetazione a valle strada. La realtà cilentana è abbastanza eterogenea ma non si esclude che tale tipo di prevenzione possa essere applicato per la protezione di particolari consorzi boschivi. L'impatto sul paesaggio delle fasce bruciate, opportunamente valutato, non dovrebbe essere elevato perché interessa i versanti a valle. Le difficoltà di intervenire anche sulle proprietà private potrebbe essere superata con accordi o incentivi economici. Considerata la natura del terreno ed il tipo di precipitazioni, andrebbe comunque attentamente valutato anche l'impatto sulla stabilità idro-geologica.

Incendi dovuti a cause dolose

Molto più ampia è la casistica degli incendi di origine dolosa, ossia in cui si evidenzia la deliberata volontà di cagionare il danno. Prevale la causa per il rinnovo dei pascoli, seguita da quella per la raccolta di prodotti conseguenti al passaggio del fuoco e per attività di bracconaggio. Situazioni abbastanza circoscritte di incendi per lo smacchiamento a fini colturali e zone puntiformi per altri tipi di cause dolose.

a) Incendi causati da apertura o rinnovazione del pascolo a mezzo del fuoco

Descrizione della problematica

L'uso del fuoco per rinnovare e fertilizzare il cotico erboso delle aree pascolate è una pratica antica della pastorizia. In passato quando la montagna rappresentava l'unica forma di sostentamento per le comunità interne, c'era un controllo ed un rispetto vicendevole per il proprio territorio. Quando i pastori bruciavano i propri pascoli, erano coscienti del rischio del fuoco nei confronti dei boschi limitrofi e quando accidentalmente esso sfuggiva dal proprio controllo si attivavano per chiedere aiuto. I cambiamenti repentini degli ultimi decenni hanno portato ad un progressivo spopolamento della montagna e se da un lato la presenza dell'uomo si è rarefatta ed è invecchiata non sono, invece, mutate le pratiche tradizionali di gestione della stessa da parte di chi è rimasto. Il rafforzamento delle misure preventive per contenere i grossi danni ambientali ed economici degli incendi di questi ultimi 20 anni se da un lato ha dotato gli organi preposti di strumenti idonei al controllo e alla repressione delle cause determinanti, ha contemporaneamente accresciuto atteggiamenti di diffidenza ed irresponsabilità.

Riferimenti legislativi

La legge quadro (353/2000) definisce incendio boschivo (art. 2) "un fuoco con suscettività a espandersi su aree boscate, cespugliate o arborate, comprese eventuali strutture e infrastrutture antropizzate poste all'interno delle predette aree, oppure su terreni coltivati o incolti e pascoli limitrofi a dette aree". Da tale definizione traspare l'acquisizione di concetti importanti dell'ecologia della vegetazione e del paesaggio (vegetazione potenziale, dinamica della vegetazione, contatti seriali e catenali ecc.). Limitatamente ai soprassuoli delle zone boscate percorse dal fuoco, la stessa prevede il divieto di pascolo per 10 anni e relativa sanzione amministrativa per i trasgressori, variabile da 60.000 a 120.000 delle vecchie Lire per ogni capo (art. 10 comma 1 e 3). Per quanto riguarda la classificazione del Corpo Forestale dello Stato per l'incendio nel pascolo, esso viene considerato colposo quando è causato da attività agricole e forestali per la rinnovazione del pascolo mentre ricade fra gli incendi dolosi quello causato da apertura o rinnovazione del pascolo a mezzo del fuoco. La discriminazione tra una causa e l'altra è ardua e comunque dai dati acquisiti nel territorio in esame, gli incendi nei pascoli sono stati tutti classificati come dolosi. L'art. 14 della L.R. 11/96 nella definizione di bosco include anche gli appezzamenti di terreno pertinenti ad un complesso boscato che, per cause naturali o artificiali, siano rimasti temporaneamente privi di copertura forestale e nei quali il soprassuolo sia in attesa o in corso di rinnovazione o ricostituzione. Quindi definisce i pascoli montani erbacei quelli a quota non inferiore a 700 metri mentre non fa alcun

richiamo ai terreni pascolivi che, successivamente, nelle prescrizioni di massima prende in considerazione per disciplinare il periodo di pascolo nelle diverse zone altitudinali (dal 1 ottobre al 15 maggio per i pascoli compresi tra i 400 e 800 metri e dal 16 maggio al 30 settembre per quelli montani al di sopra degli 800 metri). L'art. 10 della stessa legge definisce l'utilizzazione dei patrimoni silvo-pastorali dei Comuni e di altri Enti Pubblici in conformità di Piani di assestamento decennali redatti secondo le norme previste nel suo allegato A, art. 6 (Altre utilizzazioni), mentre gli art. 45 e 46 delle prescrizioni di massima e polizia forestale, disciplinano rispettivamente il pascolo nei boschi e nei terreni pascolivi.

Origine dell'incendio

Se si rapportano al territorio cilentano le definizioni e le prescrizioni vigenti, qualsiasi tipo di incendio va considerato boschivo perché di fatto si è in presenza di un mosaico di vegetazione naturale e antropica attiva o abbandonata in cui è evidente un ampio e avanzato stadio di recupero del bosco. Ciò significa che su ciascuna di queste aree bruciate non è possibile pascolare per almeno 10 anni.

Il pascolo brado nel PNCVD, è costituito principalmente da bovini di razza podolica, seguiti da ovini e caprini. Se si escludono pochi casi di grosse mandrie, si tratta in genere di piccoli gruppi di capi, che in genere non si spostano di molto nel corso dell'anno e che generalmente nel periodo di transumanza vengono portati sui nuovi pascoli con l'uso di automezzi. Come prima detto, l'atavico uso del fuoco da parte dei pastori non si è perso ma è cambiata la tecnica di innesco. Si passa lungo una strada e si innesca a distanza o semplicemente si appicca in più punti con un accendino o, infine, si ricorre all'uso di particolari strumenti di innesco a tempo. Nel corso delle riunioni sulle cause di incendio, sono state evidenziate 44 aree di cui 3 ancora in corso di accertamenti, esposte continuamente a tale problema. Esse sono localizzate soprattutto nella zona nord-occidentale e meridionale del parco. Le formazioni vegetali maggiormente coinvolte sono cespuglieti radi e coltivi abbandonati. Il periodo in cui mediamente si verificano tali incendi è quello primaverile o estivo a seconda delle zone altitudinali. Il criterio è quello di bruciare il pascolo in prossimità della transumanza per ritrovarlo rinnovato al ritorno. L'intervallo con il quale si ripete sulle stesse aree varia a seconda della vegetazione dominante ma in genere e in media ogni 1,5 anni per gli ampelodesmeti cespugliati fino a 4-5 anni per le formazioni arbustive più fitte. Un elemento negativo dei risvolti pratici della nuova legge quadro, è l'accensione dei pascoli da parte di pastori non locali che successivamente e abusivamente portano i loro capi a pascolare in territori vincolati sui quali i pastori locali, ben conosciuti dalle unità di sorveglianza, non possono andare. Quindi la causa dell'incendio resta la stessa ma si adotta lo stratagemma del vincolo di legge sui pascoli bruciat per ampliare la propria superficie di pascolo. Anche in questo caso l'unico modo per contenere il problema è la sorveglianza ma l'applicazione fedele della legge non aiuta a superare questo problema, in particolare per quanto riguarda una non chiara definizione di pascolo e terreno pascolivo.

Possibili misure di contenimento

Nel Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano, la quasi totalità dei pascoli ha un'origine secondaria, ossia si tratta degli stadi iniziali di serie dinamiche di cenosi boschive. La serie è bloccata ad evolvere verso il bosco per il perpetuarsi di un disturbo (pascolo e incendio). Dal punto di vista della biodiversità, tali fattori di disturbo garantiscono la sopravvivenza di diverse specie erbacee di particolare valore naturalistico (*Liliaceae* e *Orchideaceae*) o di vere e proprie comunità vegetali (cisteto, macchia) che, per adattamento evolutivo, resistono o addirittura dipendono da esso. L'eliminazione del disturbo comporta nel tempo la scomparsa di tali elementi floristici e vegetazionali. D'altro canto, l'uso indiscriminato e non regolamentato di tali formazioni e l'eccessiva frequenza del fuoco può innescare una ulteriore regressione della serie fino alla scomparsa della copertura vegetale e conseguentemente ad una forte regressione della stabilità idrogeologica dei versanti. La

definizione di un appropriato piano di gestione finalizzato alla conservazione e gestione di queste fitocenosi, strettamente dipendenti da tradizionali forme di uso del suolo come il pascolo ed il fuoco, necessita di indagini più approfondite relative alla conoscenza delle caratteristiche ed ubicazione di tali formazioni. Solo allora sarà possibile definire per realtà omogenee il carico e la qualità di bestiame, il periodo di pascolo, l'eventuale uso di fuoco prescritto o di altre pratiche tradizionali o innovative o l'applicazione del divieto assoluto al pascolo. Nell'ambito di tale processo pianificatorio, così come suggerito dalle linee guida, la figura del pastore può assumere un importantissimo ruolo nell'attività di prevenzione dell'incendio boschivo con un suo attivo coinvolgimento, anche con incentivi economici.

Ipotesi di modifiche alle normative

Si ritiene utile confrontarsi sulla definizione di pascolo e terreno pascolivo considerata l'estensione che nel parco occupano le formazioni erbacee pure o miste a cespugli. Inoltre andrebbe consultata tutta la documentazione fornita dagli enti competenti relativamente ai pascoli comunali e di altri enti per eventuali osservazioni e proposte. Per quanto riguarda le proprietà private, nonostante siano previste le norme di utilizzazione per il pascolo, si evidenzia prioritariamente la necessità di un censimento delle aree pascolate costiere, l'individuazione dei proprietari e l'obbligo del contratto di affitto. Andrebbe anche valutata la modifica del periodo di pascolo nelle due zone altitudinali, prolungando la permanenza degli animali sui pascoli montani per le modificate condizioni climatiche.

b) Incendi causati per la raccolta di prodotti conseguenti al passaggio del fuoco (asparagi)

Descrizione della problematica:

La raccolta di asparagi nel territorio cilentano rappresenta una delle fonti di reddito stagionale di diversi nuclei familiari locali. Esiste quindi una vera e propria microeconomia legata all'uso di tale pianta. Il periodo di raccolta del "frutto" (i turioni) coincide con l'inizio della primavera. In questo periodo tale pratica è ampiamente diffusa non solo tra i raccoglitori che ricavano un reddito da tale attività. Le zone di ricerca più ambite sono comunque le aree bruciate di recente dove, a seguito delle piogge, si ritrovano numerosi ricacci vegetativi anche a distanza di pochi giorni dal passaggio del fuoco. Nel territorio del parco sono state evidenziate 11 aree, di cui 2 non ancora accertate in maniera esaustiva, per la frequenza di incendi ascrivibili a tale causa. Si tratta di comprensori a dominanza di formazioni arbustive disposte a mosaico con nuclei di boschi, coltivi abbandonati e ampelodesmeti cespugliati.

Riferimenti legislativi

Attualmente non esistono norme che regolamentano la raccolta degli asparagi per il consumo personale o per la vendita diretta mentre è prevista la misura di prevenzione per scoraggiare l'innesco degli incendi a tal fine. Con D.P.G.R. N. 484 del 14/06/02, all'art. 8 delle prescrizioni di massima della L.R. 11/96 è stato aggiunto il comma che vieta la raccolta degli asparagi per un anno nei boschi danneggiati dal fuoco. Nonostante ciò gli asparagi si continuano a raccogliere e a vendere in maniera incontrollata e a causa delle difficoltà e dei rischi connessi, il prezzo del prodotto sul mercato è elevato.

Possibili misure di contenimento

Considerate le peculiarità di tale problematica potrebbe essere utile una regolamentazione per la gestione privata delle zone di raccolta da parte di quei nuclei familiari che si sostengono con i prodotti del sottobosco. Individuate le aree che è possibile destinare a tale tipo di utilizzazione e stabilite alcune opportune operazioni colturali, si garantirebbe l'uso controllato di tali comprensori e contemporaneamente la sorveglianza da parte di chi ha ottenuto regolare autorizzazione.

Nel caso della raccolta per consumo familiare, non si ritiene necessario nessun tipo di indicazione salvo la prescrizione di massima già vigente.

Ipotesi di modifiche alle normative

Il divieto della raccolta per un anno dall'incendio non si ritiene facilmente applicabile e presuppone l'identificazione della persona nell'atto della raccolta sull'area bruciata. Quindi, si reputa necessario trattare nuovamente tale argomento.

c) Incendi causati da fatti riconducibili a questioni di bracconaggio (cinghiali)

Descrizione della problematica

Nel PNCVD i cinghiali sono considerati un problema per i danni che arrecano alle coltivazioni limitrofe ai loro habitat. Nell'ambito del "Progetto Cinghiale", l'Ente Parco ha effettuato un primo censimento dei capi ed un loro prelievo selettivo ricorrendo a cacciatori residenti nei comuni del parco. Inoltre, a seguito di denuncia al comando stazione forestale competente e successivo controllo da parte di una commissione tecnica, ha previsto una forma di compenso ai privati per danno da fauna selvatica. Nonostante il divieto di caccia nell'area parco, non sono rare le battute non autorizzate. Questo accade anche nelle aree contigue dove, invece, la caccia è consentita secondo regole stabilite da leggi nazionali e regionali. In entrambi i casi, i capi abbattuti sono destinati al consumo poli-familiare o alla vendita presso vari esercizi di ristorazione. Negli ultimi anni e in alcune zone sono frequenti gli incendi causati per l'attività di bracconaggio. Tra le possibili motivazioni che spingono i cacciatori all'innescare di incendi, quella di spostare gli animali in aree di più facile accesso o per dirigerli nelle aree contigue dove non esiste il divieto assoluto di caccia. Relativamente a tale problematica non va esclusa una sua sovrastima in quanto da altre fonti locali di informazioni sembrerebbe che alcuni incendi a danno della macchia alta, siano innescati per allontanare gli animali selvatici dai campi coltivati contigui agli habitat naturali del cinghiale.

Origine dell'incendio

Questa problematica riguarda 8 aree interne al parco di cui 3 segnalate come potenziali aree a rischio per lo stesso motivo. Il danno arrecato da questi incendi è elevato perché gli habitat investiti sono in genere costituiti da macchie e forteti a sclerofille di notevole valore paesaggistico e dove si incontrano grossi problemi di spegnimento perché il fuoco tende a riprendersi da un fronte sotterraneo.

Riferimenti legislativi

L'attività venatoria nelle aree parco ed aree contigue è regolamentata principalmente da due leggi nazionali: "Legge Quadro sulle aree protette" (6 dicembre 1991, n. 394) e "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" (11 febbraio 1992, n. 157). L'art. 11 della legge quadro 394/91 stabilisce che nei parchi è vietata la cattura, l'uccisione, il danneggiamento e il disturbo delle specie animali; inoltre l'art. 32 dispone che all'interno delle aree contigue le regioni possono disciplinare l'esercizio della caccia, in deroga al primo comma dell'art. 15 L. 27/12/77 n. 968, soltanto nella forma della caccia controllata, riservata ai soli residenti dei comuni dell'area naturale protetta.

Relativamente alle misure preventive atte a contenere gli incendi innescati per motivi di bracconaggio, la legge quadro 353/2000 stabilisce il divieto di caccia per 10 anni nelle aree boschive percorse dal fuoco (art. 10, comma 1) pena sanzione amministrativa variabile dalle 400.000 alle 800.000 delle vecchie Lire.

Possibili misure di contenimento

Per le battute selettive, programmate sulla base di un aggiornamento periodico della popolazione dei capi selvatici, potrebbe dare buoni risultati un maggiore coinvolgimento dei cacciatori locali opportunamente selezionati e formati. La residenza, elemento di cui attualmente si tiene conto per l'autorizzazione all'esercizio della caccia nelle aree contigue potrebbe essere modificato in domicilio per evitare i possibili usi speculativi del

primo. Contemporaneamente l'Ente parco ed il Corpo Forestale dello Stato potrebbero attivarsi per azioni di sensibilizzazione sui danni faunistici arrecati a tali habitat dagli incendi.

d) Incendi causati da conflitti o vendette personali

Descrizione della problematica

Da sempre si sono verificati incendi dolosi atti a danneggiare la proprietà privata di terzi. Il tipo di dissidi può essere ricondotto a problemi familiari di divisione del patrimonio o per rivendicare la proprietà di beni comunali o per invidia nei confronti di una persona o, in generale, per sottrarre un'area ad una specifica utilizzazione. Le formazioni vegetali coinvolte sono diverse da quelle non boscate ai castagneti da frutto. Negli ultimi anni, con l'applicazione della legge quadro, la problematica ha assunto aspetti particolari in quanto i vari tipi di vincolo e la durata degli stessi sulle particelle catastali percorse dal fuoco, possono diventare un vero e proprio strumento di ricatto o essere sfruttate per fini diversi come si è accennato trattando degli incendi innescati per il rinnovo dei pascoli.

Riferimenti legislativi

L'art. 10 della Legge Quadro 353/2000 definisce i divieti, le prescrizioni e le sanzioni da applicare alle aree incendiate sulla base di elenchi delle particelle catastali in toto o in parte investite dal fuoco a partire dagli ultimi 5 anni ed entro novanta giorni dalla data di approvazione del piano regionale. Tale catasto, di competenza delle amministrazioni comunali viene aggiornato annualmente. Alla normativa nazionale si aggiunge quella regionale, in particolare per la Campania l'art. 8 (*Norme per i boschi danneggiati dal fuoco*) delle prescrizioni di massima della L.R. 11/96 e successive modifiche ed integrazioni.

Origine dell'incendio

Tale problema evidenziato in 6 aree di cui 1 ancora incerta, è connesso a persone che per vari tipi di motivi e con vari strumenti di innesco, a prescindere dall'uso del suolo, determinano con l'incendio l'applicazione dei vincoli di legge sulle particelle bruciate. Poiché tale problema è direttamente connesso alla realizzazione del catasto delle aree percorse dal fuoco, si rimanda al paragrafo corrispondente l'esposizione dello stato dei lavori nei comuni del parco.

Possibili misure di contenimento

Per contenere gli incendi connessi a tale problematica sarebbe opportuno definire meglio le attività di prevenzione e di sorveglianza, tenuto conto del fatto che in molti casi le unità forestali sono in grado di ottenere informazioni puntuali per le diverse zone.

Ipotesi di modifiche alle normative

Poiché l'applicazione dell'art. 10 della L. 353/2000 e le norme regionali per i boschi danneggiati dal fuoco sono estese a tutte le aree bruciate senza alcuna distinzione, sarebbe auspicabile tenere conto, come elemento correttivo, della specifica causa associata ad ognuno degli incendi perimetrati e del luogo di origine dell'incendio in maniera tale da tutelare quelle proprietà che dolosamente sono state investite dal fuoco o che indirettamente sono state colpite da incendi partiti da altri fondi. In questo modo la comunità locale sarebbe indotta ad assumere un comportamento più responsabile teso ad abbattere gli incendi di origine colposa ma contemporaneamente verrebbe coinvolta in prima persona alla sorveglianza del proprio territorio da inneschi dolosi, a vantaggio anche dell'attività svolta dalle unità forestali.

e) Incendi causati con l'intento di guadagnare dalla scomparsa della vegetazione ai fini di coltivazione agricola

Descrizione della problematica:

Escludendo i casi di un'effettiva distruzione di vegetazione boschiva ben strutturata, molti incendi innescati per questa causa riguardano coltivi che hanno vissuto un consistente periodo di abbandono. Nel corso di tale abbandono la ricolonizzazione dell'area da parte di specie arbustive ed arboree spontanee quali mirto, lentisco, prugnolo, ginestra, biancospino, roverella, ecc., determina un cambio di destinazione del fondo da agricolo a forestale. La ripresa della coltivazione su questo tipo terreni è vincolata come per i boschi all'acquisizione di un'autorizzazione e al rispetto di prescrizioni per la protezione della stabilità idro-geologica del fondo.

Riferimenti legislativi

La trasformazione e il mutamento di destinazione dei boschi e dei terreni sottoposti a vincolo idrogeologico è disciplinata dall'art. 23, comma 1 della L.R. 11/96: "Nei terreni e nei boschi di cui all'art. 14, sottoposti a vincolo idrogeologico, i movimenti di terra nonché la soppressione di piante, arbusti e cespugli, finalizzati ad una diversa destinazione o uso dei medesimi, sono soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'articolo 7 del R.D. 3 dicembre 1923, n. 3267". Inoltre il rilascio dell'autorizzazione da parte del Presidente della Comunità Montana o del Presidente della Provincia previa acquisizione del parere espresso dallo STAPF competente, può essere subordinato al versamento di un deposito cauzionale commisurato all'entità dei lavori prescritti e svincolabile a lavori ultimati e ben eseguiti dietro richiesta all'Ente delegato e acquisizione del nullaosta dello STAPF. Invece, per la deroga al vincolo idrogeologico (art. 24) nel caso di terreni vincolati e nei quali dovessero effettuarsi lavori che non richiedono autorizzazione, è necessaria una dichiarazione al Sindaco, che sentiti l'Area Generale di Coordinamento Sviluppo Attività Settore Primario – Settori Tecnico Amministrativi Provinciali Foreste, provvede entro 60 giorni a dettare le eventuali prescrizioni per assicurare la stabilità del terreno e la regimazione delle acque.

Origine dell'incendio

L'incendio spesso non ben definito nella sua causa, viene in molti casi utilizzato come strumento per evadere gli obblighi di legge; sperando, cioè, che con la scomparsa del soprassuolo arbustivo e arboreo si riesca a raggiungere in modo più rapido ed economico il ripristino culturale.

Possibili misure di contenimento

Stabilite le zone di coltivazione del parco che per diversi prodotti hanno ottenuto il marchio di qualità o comunque un livello di produzione qualitativamente buona, tenuto conto della vegetazione contigua al fondo in esame ed in particolare il grado di frammentazione dei boschi, valutato lo stato di ricolonizzazione del fondo agricolo da parte della vegetazione boschiva in senso orizzontale e verticale, l'Ente Parco dietro accordo con l'Ente Regione potrebbe stabilire in dettaglio le misure preventive a cui attenersi per la richiesta del ripristino culturale secondo una pratica meno complessa, più economica e più rapida. Nei casi in cui si ritiene impossibile il ripristino culturale e quindi la distruzione del bosco che ha ricolonizzato il fondo agricolo abbandonato, sarebbe auspicabile incoraggiare quanto previsto dall'art. 13 della LR 11/96 relativamente agli incentivi per la forestazione a scopo produttivo e per la castanicoltura su terreni ritirati dalla coltivazione agricola, opportunamente rivisto.

Ipotesi di modifiche alle normative

Si ritiene utile un confronto sulle definizioni di bosco e colture ed appezzamenti non considerate boschi (artt. 14 e 15 L.R. 11/96). Inoltre si rende necessario sviluppare in maniera più dettagliata le modalità di esecuzione degli interventi colturali pre e post-impianto. Infine, tramite accordo con l'Ente Regione, l'Ente Parco sulla base di eventuali osservazioni al suo piano socio-economico, può stabilire i criteri da seguire per il ripristino culturale di fondi localizzati nelle zone destinate alla coltivazione.

e) Altri incendi di natura dolosa

Oltre alle cause di natura dolosa più rilevanti, sono state evidenziate alcune aree che per minor ordine di importanza, per incertezze sulla specifica causa e perché non si ritiene necessario indicare altre forme di prevenzione oltre quelle già previste dagli organi controllo, vengono trattate sinteticamente insieme:

e') Incendi causati da turbe psicologico comportamentali o piromania

In 8 aree di cui due incerte gli incendi sono dovuti a veri e propri piromani. Nella maggior parte dei casi si tratta di persone già individuate dalle unità di controllo.

e'') Incendi causati con l'intento di guadagnare o comunque avere vantaggi dall'attivazione degli stessi incendi (riforestazione, dissesto)

L'incendio ai fini di riforestazione si è ridotto notevolmente in questi ultimi anni. Persiste in due piccole aree abbastanza circoscritte e si presuma possa trattarsi dello stesso problema in altri due casi. Il controllo del C.F.S., l'assunzione a tempo indeterminato di vari operai stagionali e i vincoli alla riforestazione con finanziamenti pubblici previsti dalla legge sulle aree bruciate, hanno praticamente annullato una causa di incendio in passato abbastanza frequente.

In una sola area ad incendi frequenti si presume che la causa possa essere collegata al dissesto geologico dei versanti bruciati e quindi alla necessità di interventi di protezione per la presenza di una strada ad alta percorrenza.

e''') Incendi causati con l'intento di guadagnare dalla scomparsa della vegetazione ai fini di speculazione edilizia

Questo tipo di causa oltretutto ancora poco chiara, è stata indicata unitamente a quella per la riforestazione e quella successiva contro la gestione di aree protette come una delle probabili cause di incendio in un'area acquistata di recente dall'Ente Parco.

e'''') Incendi causati da proteste contro l'attivazione di aree protette o la loro gestione

Tale causa è tra quelle presunte per i frequenti incendi che continuano a ripetersi nell'area di proprietà del Parco di cui si è appena parlato.

Considerate le diverse cause di incendio discusse nel corso di tali riunioni e osservando la distribuzione territoriale dei poligoni-causa individuati con i forestali, risulta evidente che il problema riguarda soprattutto il settore centrale e costiero del Parco. Per quanto riguarda gli incendi di natura colposa sembrerebbe che l'uso troppo restrittivo delle norme previste non predisponga la comunità locale alla collaborazione. In alcuni casi sarebbe quindi auspicabile una maggiore elasticità e la revisione dei punti discussi di concerto anche con il Corpo Forestale dello Stato nonostante sia stato espropriato di tanta materia forestale. Per quanto riguarda gli incendi di tipo doloso, in particolare per fini pascolivi e di ripristino colturale, risulta necessaria la redazione di una carta della vegetazione e di uso del suolo a maggiore scala di dettaglio, il censimento e la caratterizzazione dei pascoli e la pianificazione delle zone di coltivazione. Infine, per quanto riguarda i risvolti negativi dell'art. 10 della L. 353/2000, è auspicabile una sua revisione.



Approfondimento delle cause determinanti gli incendi

PREMESSA

Nel corso del 2004 e 2005 lo studio delle cause determinanti gli incendi è stato condotto seguendo una metodologia quantitativa e qualitativa allo scopo di stimare l'incidenza delle diverse cause di incendio su tutto il territorio del parco e le sue aree contigue e di evidenziare quegli ambiti territoriali in cui più di frequente l'origine del fuoco è connesso ad un particolare uso del suolo. Complessivamente, grazie alla collaborazione dei comandi forestali del CTA di Vallo della Lucania e del Comando Provinciale di Salerno, sono state individuate circa 80 aree ascrivibili a 4 classi predominanti di causa incendio: uso pascolo, bracconaggio cinghiale e raccolta di asparagi per gli incendi di natura dolosa; pulizia degli incolti e dei castagneti da frutto per quelli di natura colposa. Rare e puntiformi sono risultate altre aree legate a cause minori quali la piromania, dissidi tra privati, riforestazione, fuochi pirotecnici e speculazione edilizia.

Ciascun tipo di problematica è stata successivamente esaminata con maggiore dettaglio al fine di proporre possibili misure di contenimento dell'origine degli incendi ad essa collegata tra cui anche un'eventuale modifica o abrogazione delle misure previste dall'attuale normativa vigente sia nazionale che regionale, in particolare la Legge Forestale del 1923 (R.D. n. 3267) e le Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale (P.M.P.F.) che in Campania sono contenute nella L.R. 11/96 "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 28 febbraio 1987 n. 13, concernente la delega in materia di economia, bonifica montana e difesa del suolo" (e successive modifiche ed integrazioni). Tutto ciò nel rispetto dei principi dettati dalle leggi dello Stato in materia di boschi, vincolo idrogeologico, difesa del suolo, territori montani e tutela di aree di particolare interesse ambientale e paesaggistico.

La necessità di una revisione di tale normativa scaturisce dalla considerazione che un regime essenzialmente vincolistico e le misure troppo restrittive non predispongono la comunità locale alla collaborazione. Negli ultimi decenni si è assistito ad un rilevante cambiamento socio-economico che ha interessato non solo i territori montani; sarebbe perciò auspicabile una semplificazione delle procedure burocratiche necessarie per l'esecuzione delle attività agro-silvo-pastorali e l'introduzione di nuove pratiche di uso del suolo, tra cui il fuoco prescritto e il controfuoco, a supporto dell'attività di prevenzione e lotta agli incendi boschivi.

Le Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale ancora oggi costituiscono il corpo normativo mediante il quale vengono regolamentate le modalità di utilizzazione dei territori sottoposti a vincolo idrogeologico. Discendenti

dalla Legge Forestale (R.D.L. 30.12.1923, n. 3267) esse sono formulate e approvate da ciascuna Regione con valenza regionale o provinciale. Tali prescrizioni stabiliscono per boschi, arbusteti, terreni saldi o coltivati, modalità di uso compatibili con la salvaguardia delle aree sottoposte a vincolo idrogeologico al fine di prevenire dissesti, erosione del suolo e degrado.

In questi ultimi anni diverse Regioni italiane hanno proceduto ad un aggiornamento o ad una revisione generale di tali documenti normativi. In altri casi restano in vigore prescrizioni articolate in maniera fedele, sia per struttura che per contenuti, alle indicazioni della legge Forestale del 1923 e del Regolamento Forestale del 1926 che, in linea di massima, vigono incontrastate su tutto il territorio nazionale.

Allo scopo di confrontarsi sul regime vincolistico applicato nelle altre regioni italiane, e ipotizzando che ci possa essere una correlazione tra questo ed alcuni tipi di incendio, nel 2005 è stata condotta un'analisi di tipo comparativo delle normative regionali forestali. Esse sono state acquisite direttamente dai Settori Foreste delle Regioni o dai Comandi Regionali del Corpo Forestale dello Stato. Inoltre, è stata compiuta una ricerca delle misure per la protezione dei boschi dagli incendi che in molti casi sono riportate in leggi specifiche.

Prima di illustrare le disposizioni forestali delle altre regioni italiane, limitatamente alle problematiche emerse nel territorio del PNCVD, si illustrano sinteticamente le prescrizioni vigenti in Campania. Successivamente, per ciascuna regione, verranno messi in rilievo solo gli elementi innovativi o comunque differenti dal caso campano omettendo di riferire sulle disposizioni dello stesso tipo vigenti anche in Campania.

CAMPANIA

Attività forestali nei castagneti da frutto

Nei castagneti da frutto l'art. 6 delle P.M.P.F. (modificato dal D.P.G.R. 484/02 e dal n. 387/03) impone, come misura di cautela per la salvaguardia delle zone a rischio di incendio, che la ripulitura del fondo sia possibile dall'alba fino alle ore 10,00 nel periodo compreso tra il 1° luglio e il 30 marzo, mediante la raccolta, il concentramento in piccoli mucchi e l'abbruciamento delle felci, foglie e ricci in corrispondenza di apposite radure predisposte nell'ambito del castagneto.

Tale pratica deve essere preventivamente denunciata al Sindaco e al Comando Stazione Forestale competente.

In particolari condizioni ambientali e su proposta delle autorità forestali competenti, i Sindaci hanno la facoltà di vietare l'abbruciamento nel periodo compreso tra il 1° luglio e il 30 settembre.

Bruciatura delle ristoppie e di altri residui vegetali

Tali attività, come misura di cautela per la salvaguardia delle zone a rischio di incendio, secondo l'art. 6 (aggiornato dal D.P.G.R. 484/02 e 387/03) sono possibili, eccetto che nelle giornate ventose, dal 1° giugno al 20 settembre (art. 25 della L.R. n. 8 del 10 aprile 1996 – norme per la protezione della fauna selvatica), nei fondi coltivati distanti oltre 50 metri dai boschi e solo se opportunamente isolati lungo tutto il perimetro con una striscia arata di almeno 5 metri di larghezza.

La bruciatura delle stoppie deve essere preventivamente denunciata al Sindaco e al Comando Stazione Forestale competente.

Dissodamento dei terreni nudi e saldi e lavorazione del terreno in zone acclivi

Il dissodamento dei terreni nudi e saldi da destinare alla coltivazione è possibile dietro autorizzazione dell'ente delegato per quanto riguarda, in particolare, l'esecuzione di attività inerenti lo sgrondo delle acque, l'eventuale riduzione della pendenza, la profondità massima e le opere di sostegno. Nel caso delle lavorazioni di terreni agrari molto acclivi l'Ente delegato, su parere del Settore Tecnico Amministrativo Forestale competente (STAPF), può dettare ulteriori prescrizioni per evitare i fenomeni di dissesto. Esso notifica anche il termine di esecuzione dei lavori di sistemazione e la data entro la quale sospendere la pratica di lavorazione.

Prevenzione incendi lungo le strade

Allo scopo di evitare lo sviluppo e la propagazione di incendi nei terreni contigui agli assi viari, in concomitanza della dichiarazione dello stato di grave pericolosità (di norma dal 1° giugno al 30 settembre), vige il divieto di gettare dai veicoli in movimento mozziconi di sigaretta su tutti i tipi di strade. Inoltre la competente Autorità delle Ferrovie dello Stato, i competenti Organi di controllo ed ispettivi di gestione delle strade nazionali, provinciali e comunali e delle principali autostrade di attraversamento del territorio campano, vengono invitati a provvedere alla creazione di fasce di rispetto pulite dalla vegetazione per una larghezza di 5 metri ambo i lati o a trattare queste fasce con prodotti ritardanti la combustione. Non è permesso l'uso del fuoco.

Pascolo nei terreni pascolivi

Nei terreni pascolivi situati ad un'altitudine compresa tra 400 e 800 metri il pascolo è possibile dal 1 ottobre al 15 maggio mentre per quelli al di sopra degli 800 metri è consentito dal 16 maggio al 30 settembre.

Il pascolo vagante può esercitarsi solo nei terreni appartenenti al proprietario degli animali purché opportunamente recintato a mezzo di chiudende.

Per l'esecuzione dei lavori di miglioramento dei pascoli (rinettamento, spietramento e successivo interrimento, drenaggio, strigliatura, erpicatura, concimazione, diminuzione dei cespugli, e degli arbusti, suddivisione dei comparti, ecc.) è necessaria la dichiarazione all'Ente delegato almeno 60 giorni prima, indicando la data di inizio dei lavori. I pascoli montani appartenenti ai Comuni o agli Enti devono essere utilizzati in conformità del loro regolamento d'uso.

Non è permesso l'uso del fuoco come pratica di pulizia o di rinnovo del pascolo.

Raccolta dei prodotti secondari del bosco

Con il D.P.G.R. 484/2002, tra le norme per i boschi danneggiati dal fuoco, è stato inserito il divieto della raccolta degli asparagi per un anno nelle aree percorse dal fuoco.

Disciplina dell'attività venatoria per la caccia al cinghiale

In questo studio non sono stati affrontati i problemi connessi alla caccia al cinghiale in quanto si tratta di una materia disciplinata dalle leggi venatorie e di tutela della fauna selvatica sia nazionali che regionali che esulano dagli obiettivi delle misure dettate dalle PMPF, oggetto di tale approfondimento.

ABRUZZO

In merito ai regolamenti forestali, allo stato attuale sono vigenti su tutto il territorio regionale la L.R. 7 luglio 1982 n. 38, la L.R. 12 aprile 1994 n. 28 e l'art. 111 della L.R. 8 febbraio 2005 n. 6. Le prescrizioni di massima e di polizia forestale sono distinte per ognuna delle province: L'Aquila, Chieti, Pescara e Teramo. Nella provincia dell'Aquila vigono delle norme del 1965 (deliberazione n. 143 del 26 marzo). L'art. 28 riguarda le norme di "Cautela per l'accensione del fuoco nei boschi".

L'abbruciamento delle ristoppie e di altri residui vegetali è permesso in assenza di vento solo quando la distanza dai boschi è superiore a 100 metri (dal 1° giugno al 30 settembre il limite sale a 200 metri), e solo se il terreno è circoscritto ed isolato con solchi d'aratro e con altro mezzo efficace ad arrestare il fuoco.

Nei castagneti da frutto è consentita la ripulitura totale della superficie allo scopo di facilitare la raccolta delle castagne ma non vengono date indicazioni sulle modalità di esecuzione di tale operazione culturale.

Il pascolo nei terreni pascolivi compresi tra i 900 ed i 1000 metri, può esercitarsi dal 15 maggio al 15 ottobre mentre in quelli posti ad altitudine superiore ai 1000 metri, dal 1 giugno al 15 ottobre. I lavori di miglioramento sono lasciati alla libera iniziativa dei proprietari o possessori e solo la rottura del cotico erboso richiede la denuncia all'ente competente 30 giorni prima della data di inizio lavori.

In linea con i R.D. del 1923 e del 1926 anche le norme relative al lavoro di dissodamento dei terreni saldi e alla coltivazione di quelli agrari situati in forte pendenza come già esposto per la Campania.

Quasi identiche alla provincia dell'Aquila sono le PMPF vigenti nelle province di Chieti (approvate con delibera n. 367 il 9 luglio 1968) e di Pescara (deliberazione n. 373 del 18 dicembre 1968). Relativamente alle norme per i terreni pascolivi, nella provincia di Chieti il pascolo viene distinto a seconda se compreso tra i 600 e i 1000 metri (periodo di pascolo consentito dal 15 maggio al 31 ottobre) o superiore ai 1000 metri (periodo di pascolo dal 1° giugno al 15 ottobre). Più recenti sono, invece, le PMPF della provincia di Teramo (deliberazione n. 358 del 21 dicembre 1972) ma le prescrizioni ricalcano fedelmente quelle delle altre province ad eccezione del fatto che nelle norme per i terreni pascolivi, oltre al periodo di pascolo a seconda dell'altitudine (tra 700 e 1000 metri dal 15 maggio al 31 ottobre e oltre 1000 m. dal 1° giugno al 15 ottobre), viene dettato anche il carico massimo di bestiame, in particolare 1 capo bovino o equino adulto per ogni ettaro di pascolo (5 ovini o 3 suini o 2 caprini o infine, 2 allievi di bestiame grosso).

In generale le PMPF della Regione Abruzzo seguono in toto le indicazioni contenute nella Legge Forestale del 1923 e nel regolamento Forestale del 1926. Non esistono norme particolari di cautela per la prevenzione degli incendi nei boschi al di fuori delle prescrizioni e i divieti imposti dalla nuova legge quadro 353/2000.

BASILICATA

Il regolamento forestale della Basilicata è stato aggiornato nel 2000 (BUR del 3 giugno 2000) mentre per le prescrizioni di massima e di polizia forestale (distinte per le due province di Matera e di Potenza) ci si attiene a leggi degli anni '70 integrate di recente dalla legge N. 13 del 22/02/05 "Norme per la protezione dei boschi dagli incendi" valida su tutto il territorio regionale.

Il periodo di massima pericolosità è compreso tra il 1° luglio e il 15 settembre a meno di variazioni per particolari condizioni atmosferiche. L'art. 7 della L.R. 13/05 riporta i divieti, le prescrizioni, le deroghe e le cautele per l'accensione di fuochi nei boschi.

I divieti (comma 1) si rifanno a quelli indicati dalla L. 353/2000 mentre tra le deroghe ammesse (comma 2), valide solo dall'alba al tramonto e nelle giornate senza vento, evidenziamo:

- l'eliminazione mediante abbruciamento di eventuali residui vegetali provenienti da lavori selvicolturali che deve essere eseguito da idoneo personale impiegato nei cantieri forestali. Viene consigliata come pratica alternativa la triturazione in situ del materiale e suo successivo spandimento sul terreno;
- l'uso di fuoco controllato o prescritto (prescribed burning) e il controfuoco utilizzato durante gli incendi per evitare il propagarsi dell'incendio, e per la pulizia dei viali parafuoco che deve essere eseguito da personale addetto ai cantieri forestali ed idoneo a tali pratiche. Le norme che regolano tali operazioni vengono dettagliate nel piano antincendio regionale (P.A.R) sottoposto a revisione triennale.

Tra le misure di prevenzione è inserita anche la concessione di contributi (art. 15), derivati da un fondo specifico per i proventi delle sanzioni, in favore di:

- aziende agricole (tasso agevolato nella misura del 70%) per l'acquisto di attrezzature idonee alla trinciatura dei residui agricoli vegetali o altre idonee a prevenire e contrastare i fenomeni d'incendio;
- privati proprietari e/o gestori dei boschi singoli o associati (contributi in conto capitale nella misura del 50% delle spese ammesse) per effettuare le operazioni selvicolturali di prevenzione;
- Comuni (contributi in conto capitale nella misura del 100%) per l'acquisto di attrezzature idonee ai lavori di pulizia lungo le strade.

Nelle P.M.P.F. è disposto che nei castagneti da frutto è permessa la ripulitura totale della superficie allo scopo di facilitare la raccolta delle castagne (la prescrizione è la medesima anche per la provincia di Matera). Non c'è alcuna descrizione sui tempi e le modalità di ripulitura della superficie.

Le norme sulla bruciatura delle stoppie indicate nelle P.M.P.F. sono state sostituite da quelle contenute nell'art. 9 della L.R. 13/05. Salvo quanto diversamente disposto dai sindaci e dal Presidente della Giunta Regionale, essa deve essere effettuata non prima del 15 luglio, nei comuni fino a 500 metri sul livello del mare, e non prima del 31 luglio, nei comuni con altitudine superiore. Il processo di bruciatura deve essere seguito costantemente dal proprietario o conduttore del fondo, coadiuvato da idoneo personale. Su tutto il territorio regionale la bruciatura delle stoppie deve essere effettuata esclusivamente di mattina, con accensione non prima delle ore 4,00 e totale spegnimento entro le ore 10,00, e in condizioni atmosferiche normali e prive di vento. Il proprietario o conduttore dei terreni interessati alle operazioni di bruciatura delle stoppie ha l'obbligo di inviare apposita

comunicazione al Comando Forestale competente, almeno 5 giorni prima dell'inizio della bruciatura, indicando la persona responsabile delle operazioni e l'esatta ubicazione del fondo. Nel caso in cui ciò non avvenga l'interessato è obbligato a darne tempestiva comunicazione al Comando Forestale interessato ed in caso di nuova data si è tenuti ad inoltrare una ulteriore comunicazione. Il proprietario o conduttore del fondo, nel quale sono presenti stoppie, deve, entro e non oltre 10 giorni dalla conclusione della fase di raccolta, eseguire una precesa lungo il perimetro consistente nella lavorazione di una fascia di terreno larga dai sette ai dieci metri, che non presenti residui o stoppie affioranti. La precesa perimetrale è ridotta a cinque metri nel caso in cui l'estensione della superficie interessata è inferiore ad un ettaro o, qualunque sia l'estensione del fondo e limitatamente alla linea di confine, nel caso di superfici contigue ad altre condotte da soggetti anch'essi obbligati alla realizzazione della precesa. La larghezza della precesa deve essere compresa fra dodici e quindici metri, qualunque sia l'estensione del fondo, lungo i confini che distano meno di 100 metri da superfici boscate, rimboschite, cespugliate, a macchia mediterranea, a coltura arborea, nonché da terreni incolti o adiacenti ad autostrade, superstrade, strade o ferrovie e da centri e nuclei abitati.

La bruciatura dei residui della potatura delle coltivazioni legnose è, invece, possibile solo se disposti in cumuli ed in aree sgombrere da piantagioni e distanti da boschi.

Le modalità per il dissodamento dei terreni nudi e saldi e per la successiva coltivazione agraria rispecchiano quelle previste in Campania.

Tra le misure precauzionali (L. 13/05, art. 8) c'è l'obbligo per le Società Ferroviarie, l'ANAS, la Società Autostrade, le Province, i Comuni, i Consorzi di Bonifica e le Comunità Montane, di provvedere, prima del dichiarato periodo di grave pericolosità di incendio, alla pulizia delle banchine, delle cunette e delle scarpate lungo le tratte di rispettiva competenza mediante la rimozione della vegetazione secca, prioritariamente sui tratti confinanti con boschi o con le aree suscettibili di propagazione del fuoco a boschi limitrofi. Per tale operazione di pulizia, limitatamente a tali enti, è consentito anche la pratica dell'abbruciamento come intervento di prevenzione antincendio.

Il pascolo nei terreni pascolivi ad altitudine compresa tra i 200 e gli 800 m può esercitarsi solo dal 1° ottobre al 30 aprile e ad altitudine superiore ai 800 m dal 1° maggio al 30 novembre. Per i pascoli di estensione superiore a 50 ha e per quelli deteriorati spetta all'ente superiore stabilire il sistema di pascolamento, la durata del pascolo ed il carico massimo di bestiame. I lavori di miglioramento del pascolo (rinettamento, spietramento e successivo interrimento, drenaggio, strigliatura, erpicatura, concimazione, suddivisione in comparti) sono lasciati alla libera iniziativa dei proprietari o possessori mentre la rottura periodica del cotico erboso può essere fatta solo dopo denuncia all'ente competente 30 giorni prima dell'inizio lavori (la prescrizione è la stessa per la provincia di Matera).

Per quanto riguarda la raccolta dei prodotti secondari del bosco, non esistono disposizioni particolari per il prelievo degli asparagi.

CALABRIA

Non è stato ancora possibile recuperare i documenti oggetto di studio. Si resta in attesa del loro invio da parte del Servizio Foreste Regionale.

EMILIA ROMAGNA

In Emilia Romagna le P.M.P.F. sono state approvate con D.G.R. 2354/1995 ed aggiornate nel 2005. In particolare il paragrafo g) relativo alla "Tutela dagli incendi, dal vento e da altre avversità atmosferiche" è stato integrato con le misure inserite nel capitolo 5 del "Piano stralcio di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi ex L. 353/00" approvato con la Deliberazione del Consiglio Regionale 18.1.2005, n. 639.

Dalla lettura di tale documento emerge la volontà di definire meccanismi più flessibili ed efficaci in materia di divieti e sanzioni in modo da riuscire a reprimere i comportamenti pericolosi (di origine colposa e, ancor di più, dolosa), senza però perdere di vista la specificità delle situazioni e le forze operative in campo potenziate negli ultimi anni sia in struttura che in mezzi. Quindi anche se le P.M.P.F. prevedono il divieto a chiunque di accendere fuochi all'aperto nelle aree forestali, nei terreni saldi o pascolivi, o a distanza minore di 100 m dai loro margini esterni e durante il periodo dichiarato di grave pericolosità, a distanza minore di 200 m. (ai sensi della vecchia legge quadro del 1975), di fatto con l'entrata in vigore delle nuove disposizioni si sta ridiscutendo sulla necessità di modificare alcune prescrizioni per consentire in sicurezza lo svolgimento di alcune attività (ad es. per quelle ricreative, l'accensione di fuochi pirotecnici molto in uso in Emilia Romagna in occasione delle feste paesane).

Nelle aree forestali ed in particolare nei castagneti da frutto, nei terreni saldi e pascolivi è permesso l'abbruciamento controllato del materiale di risulta dei lavori forestali purché il terreno venga circoscritto ed isolato con mezzi efficaci ad arrestare il propagarsi del fuoco e solo in assenza di vento ed in giornate particolarmente umide. Per tale pratica è necessaria la comunicazione al Comando Forestale entro le precedenti quarantotto ore. Il fuoco deve essere sempre custodito e coloro che lo accendono sono personalmente responsabili di tutti i danni che da esso possono derivare. L'abbruciamento è vietato durante il periodo dichiarato di grave pericolosità.

L'abbruciamento della vegetazione nei terreni saldi e nei pascoli, a scopo di pulizia è vietato.

L'abbruciamento delle "stoppie" delle colture agrarie e della vegetazione erbacea infestante, è vietato a meno di 100 m dalle aree forestali, dai pascoli e dai terreni saldi, elevati a 200 m in periodo dichiarato di grave pericolosità.

E' consentito l'uso del controfuoco nelle aree forestali per combattere gli incendi, anche durante lo stato dichiarato di grave pericolosità. Questa pratica è adottata dal Corpo Forestale dello Stato competente per territorio, previa consultazione con tutte le autorità coordinate nell'opera di spegnimento.

Gli Enti di gestione delle linee ferroviarie, le Società di gestione delle autostrade, le Aziende di gestione o proprietarie di strade, le Amministrazioni provinciali e comunali ed i proprietari frontisti delle strade vicinali ed interpoderali sono tenuti a mantenere sgombre da residui vegetali secchi e da rifiuti le banchine e le scarpate delle vie di comunicazione di loro pertinenza confinanti con le aree forestali. Tali pratiche escludono l'uso del fuoco.

Il pascolo nei terreni pascolivi, salvo diversa autorizzazione espressa dall'Ente delegato, può essere esercitato nei terreni situati ad altitudine fino a 1000 m s.l.m. solo dal 15 maggio al 31 ottobre e ad altitudine superiore (ai 1000 m s.l.m.) dal 15 giugno al 15 settembre. L'Ente delegato ha la facoltà di imporre il sistema del

pascolamento a rotazione o altre forme di utilizzazione in conformità delle buone norme di alpicoltura, determinando caso per caso il carico massimo di bestiame, la durata del pascolo ed i turni di riposo. I lavori di miglioramento, quali spietramento e successivo conguaglio del terreno, concimazione, suddivisione in comparti, sono lasciati alla libera iniziativa dei proprietari o possessori. In nessun caso è permessa la ripulitura del pascolo attraverso l'uso del fuoco. Le eventuali operazioni colturali (rottura superficiale del cotico erboso, trasemina, ecc.) e la realizzazione di opere per il drenaggio delle acque superficiali possono essere effettuate in seguito a comunicazione fatta all'Ente delegato competente per territorio, il quale entro 30 gg. può imporre precise modalità per impedire danni alla conservazione del suolo e alle specie protette eventualmente presenti.

Per la trasformazione dei terreni saldi in terreni sottoposti a periodica lavorazione deve essere richiesta specifica autorizzazione agli Enti delegati che dovranno contestualmente emanare precise prescrizioni in merito.

FRIULI-VENEZIA GIULIA

La Regione Autonoma del Friuli Venezia Giulia si differenzia da tutte le altre perchè con la L.R. n. 20/2000 si è posta la base giuridica per ridisegnare la normativa del settore forestale al fine di tutelare la presenza umana in montagna, la sua funzione di presidio e salvaguardia del territorio e la sua potenzialità economica. Da questi assunti di base è scaturito un nuovo Regolamento Forestale (approvato con D.P.R. n. 032 del 12/02/2003) che interessa tutte le aree montane della regione mentre un documento analogo è previsto per le altre zone del suo territorio al fine di tutelare l'assetto ecologico delle aree forestali non ubicate in zone soggette a vincolo idrogeologico, dei boschi planiziali e ripariali, per la loro gestione sostenibile, in coerenza con la valenza ambientale, naturalistica e di difesa del suolo di tali formazioni.

Il Regolamento Forestale è stato pubblicato nel 2003 con relativa Guida al Regolamento sotto forma di due piccoli volumi di facile consultazione. Nella guida viene indicato come obiettivo principale del regolamento quello di favorire chi, vivendo in montagna, deve poter operare senza la limitazione di vincoli e procedure burocratiche ormai superate. La filosofia di base del regolamento parte dalla considerazione che il bosco non è attualmente più in pericolo per quanto concerne la sua stessa esistenza, come avveniva in passato, ma piuttosto è invece l'abbandono delle attività economiche tradizionali della montagna e la diffusa non gestione delle risorse forestali che possono rappresentare un limite per chi ancora vorrebbe esercitare tali attività e un pericolo per la conservazione del paesaggio e delle risorse del territorio montano.

Per la sua particolare articolazione, non è agevole fare un confronto con le disposizioni delle altre regioni. Di seguito si evidenziano alcuni suoi aspetti innovativi. Tra le finalità sono prese in considerazione quelle di:

- conservare e migliorare l'ambiente rurale, i prati e i pascoli, contenendo l'espansione del bosco e conservando un assetto equilibrato del paesaggio;
- semplificare le procedure amministrative per i soggetti che si dedicano alle attività forestali contribuendo alla conservazione di un equilibrato uso del territorio e a contenere l'abbandono della montagna e delle sue risorse;
- promuovere una nuova cultura per una gestione moderna delle risorse forestali.

Tra le materie trattate, ossia l'oggetto del regolamento si evidenziano, in particolare:

- le procedure relative al vincolo idrogeologico per l'attuazione dei cambiamenti di coltura;
- le disposizioni relative a procedure semplificate di dichiarazione per l'attuazione di modesti interventi di cambiamento di coltura e per i movimenti di terra;
- le procedure di autorizzazione e dichiarazione, o l'esenzione, per le altre attività svolte in aree sottoposte a vincolo idrogeologico.

Nei terreni a pascolo, nei prati e prati abbandonati e nei terreni non boscati l'esercizio del pascolo è consentito durante tutto l'arco dell'anno, preferibilmente nella forma del pascolo a rotazione al fine di favorire il miglioramento del pascolo e limitare i danni al cotico erboso (a meno di eventuali restrizioni, esclusioni o sospensioni della pratica ritenuta necessaria dall'Ispettorato in funzione del periodo stagionale di pascolamento, per il carico del bestiame o per le caratteristiche dei luoghi).

Nelle zone abbandonate, boscate o cespugliate, soggette al rischio di incendio, l'Amministrazione Regionale può disporre l'esercizio del pascolo con bestiame specifico, quale opera di prevenzione degli incendi, previa occupazione temporanea dei terreni.

Innovativo è anche il capitolo sulle norme e procedure per la trasformazione dei boschi in altre qualità di coltura, per la trasformazione dei terreni saldi in terreni sottoposti a periodica lavorazione, per il mutamento permanente di destinazione d'uso dei terreni vincolati. In linea generale, ciò che in passato si poteva fare previa dichiarazione oggi può essere fatto liberamente; quello che invece richiedeva una preventiva autorizzazione può essere fatto con una semplice dichiarazione.

Di seguito si allega uno schema delle diverse attività suddivise a seconda se richiedano autorizzazione, dichiarazione o possano essere svolte liberamente.

AUTORIZZAZIONE

Nei terreni soggetti a vincolo idrogeologico ogni attività soggetta a concessione edilizia o ad accertamento di conformità urbanistica o comportante rilevanti interventi di cambiamento di coltura, è subordinata all'autorizzazione forestale, ferma restando la disciplina autorizzativa prevista ai fini del vincolo paesaggistico. Sono esclusi i casi specificati nei box sottostanti.

DICHIARAZIONE

La realizzazione e manutenzione delle piste forestali principali, delle piste secondarie di larghezza superiore a tre metri, dei piazzali di deposito connessi alle utilizzazioni forestali, delle linee temporanee di gru a cavo forestali, delle linee temporanee di teleferica monofune.

Il miglioramento dei prati e dei pascoli mediante lavorazione del terreno e ricostituzione del cotico erboso su pendenze inferiori al cinquanta per cento e per superfici comprese tra duemila metri quadri e diecimila metri quadri; per superfici superiori, si può procedere per lotti separati, ma progressivamente portati a compimento.

La trasformazione di prati in aree coltivate per superfici comprese tra duecento metri quadri e tremila metri quadri per terreni con pendenza inferiore al cinquanta per cento.

L'estirpazione dei cespugli nei pascoli alpini, con immediato inerbimento delle superfici denudate, per superfici comprese tra duecento metri quadri e diecimila metri quadri e con pendenze inferiori al cinquanta per cento.

il ripristino delle aree a pascolo, definite tali catastalmente, mediante il taglio delle piante arboree ed arbustive di crescita spontanea, in zone non interessate direttamente da fenomeni valanghivi, per superfici comprese tra cinquemila metri quadri e quarantamila metri quadri e con pendenze medie inferiori al cinquanta per cento .

I movimenti di terra e roccia per superfici comprese tra duecento metri quadri e mille metri quadri e volumi compresi tra venti metri cubi e duecento metri cubi.

La trasformazione in prati di boschi derivanti da prati abbandonati imboschiti, definiti tali catastalmente ed individuati nello strumento urbanistico comunale, per superfici poste a quote inferiori a millecinquecento metri e comprese tra duemila metri quadri e ventimila metri quadri, con pendenze inferiori al trenta per cento.

La realizzazione di condotte sotterranee, con ripristino dello stato dei luoghi, di lunghezza inferiore a duecento metri e che non comportino più di cento metri cubi complessivi di movimentazione.

La realizzazione di recinzioni con materiale diverso dal legno, di muri di cinta, di cancellate e di altane.

I movimenti di terra per il recupero dei fabbricati, anche con ampliamento della superficie edificata, per superfici comprese tra duecento metri quadri e mille metri quadri e volumi compresi tra venti metri cubi e duecento metri cubi.

La manutenzione straordinaria delle strade forestali con interventi che non comportino alterazioni dello stato dei luoghi o finalizzata al consolidamento o ripristino funzionale di opere esistenti con le tecniche dell'ingegneria naturalistica, ivi compresa l'attuazione delle opere di sgrondo delle acque meteoriche.

La realizzazione di opere di consolidamento del terreno di altezza inferiore a tre metri mediante i tipi costruttivi dell'ingegneria naturalistica.

NULLA

La realizzazione e manutenzione delle piste secondarie di larghezza inferiore a tre metri.

Le piccole opere di opere di ingegneria naturalistica volte alla protezione e copertura del terreno interessato da dissesti di carattere superficiale, la costruzione di muretti in pietrame a secco, le piccole opere per lo smaltimento delle acque meteoriche realizzate con materiali naturali.

Il miglioramento dei prati e pascoli con risemina delle aree lavorate per superfici inferiori a duemila metri quadri e su pendenze inferiori al cinquanta per cento.

La trasformazione di prati in aree coltivate per superfici inferiori a duecento metri quadri e su pendenze inferiori al cinquanta per cento.

L'estirpazione dei cespugli nei pascoli alpini, con immediato inerbimento delle superfici denudate, per superfici inferiori a duecento metri quadri e su pendenze inferiori al cinquanta per cento.

Il ripristino delle aree a pascolo, definite tali catastalmente, mediante il taglio delle piante arboree ed arbustive di crescita spontanea, in zone non interessate direttamente da fenomeni valanghivi, per superfici inferiori a cinquemila metri quadri e con pendenze medie inferiori al cinquanta per cento.

I piccoli movimenti di terra e roccia per superfici inferiore a duecento metri quadri e di volume inferiore a venti metri cubi, che comunque comportano la realizzazione di scarpate con pendenza inferiore al cinquanta per cento.

La trasformazione in prati di boschi derivanti da prati abbandonati imboschiti, definiti tali catastalmente ed individuati nello strumento urbanistico comunale, per superfici poste a quote inferiori a millecinquecento metri e di ampiezza inferiore a duemila metri quadri, con pendenze inferiori al trenta per cento.

La realizzazione di recinzioni con l'impiego esclusivamente di elementi in legno.

La manutenzione ordinaria delle strade e piste forestali mediante la realizzazione di canalette e ricarica del fondo stradale.

La realizzazione di sentieri di larghezza inferiore a un metro, nonché la manutenzione delle mulattiere, qualora i relativi lavori siano eseguiti a mano o con mini macchine operatrici .

LAZIO

La Regione Lazio si è dotata nel 2005 di una nuova Legge Forestale (R.R. n. 7 del 18 aprile 2005 e relative modifiche apportate con il R.R. 3/06) che, ai sensi dell'art. 36 della L.R. 39/02 "Norme in materia di gestione delle risorse forestali", disciplina in forma unitaria e coordinata l'insieme delle attività sostenibili praticate nelle aree di cui all'articolo 2, dettando le prescrizioni di massima e di polizia forestale. Con la sua entrata in vigore hanno cessato di avere efficacia le vecchie disposizioni di cui al Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 3267.

In questo documento i diversi aspetti forestali e di uso del suolo della regione sono affrontati in maniera molto dettagliata soprattutto dal punto di vista ecologico.

Nel periodo a rischio di incendio vige il divieto dell'accensione del fuoco sia nei fondi agricoli che nei terreni boscati e non boscati e lungo i bordi delle strade, autostrade e ferrovie, nel raggio di meno di 100 metri dai boschi. Le deroghe a tale divieto sono concesse per l'abbruciamento del materiale vegetale di risulta dei lavori di manutenzione dei castagneti da frutto, degli oliveti e dei terreni saldi e pascolivi. L'operazione può essere eseguita nelle giornate prive di vento e preferibilmente umide ed il fuoco deve estinguersi non oltre le ore 11,00, oppure deve accendersi dopo le ore 17,00. Il terreno su cui eseguire l'abbruciamento deve essere circoscritto ed isolato mediante la realizzazione di una fascia di larghezza non inferiore a 5 metri priva di vegetazione e adottando le necessarie cautele per evitare che il fuoco sfugga dal controllo.

Nelle aree agricole adiacenti ai boschi o ubicate ad una distanza inferiore a 200 metri dagli stessi, gli interessati devono realizzare una fascia parafuoco di larghezza non inferiore a 5 metri, priva di vegetazione, qualora si debba eseguire l'abbruciamento delle stoppie, dei residui vegetali delle coltivazioni, dei residui vegetali derivanti dalle attività di ripulitura di argini, della potatura delle siepi ed altre piante, della gestione di impianti arborei.

In tutti i casi di abbruciamento il fuoco deve essere acceso in spazi interni alle aree interessate, che siano quanto più possibile vuoti, circoscritti, isolati e riparati dal vento avendo preventivamente ripulito l'area da foglie, da erbe secche e da altri materiali facilmente infiammabili ed avendo avuto cura di adottare ogni accorgimento idoneo per evitare l'insorgere e il propagarsi del fuoco in altre aree. Il fuoco deve essere abbandonato dopo aver verificato l'avvenuto spegnimento.

Entro le settantadue ore precedenti all'avvio delle operazioni di abbruciamento, gli interessati devono darne comunicazione al Comando Forestale competente, specificando se trattasi di un intervento singolo ed occasionale oppure di una operazione che si protrarrà per un periodo equivalente alla durata della pulizia a scalare dell'area.

Tra le misure per la prevenzione degli incendi nelle aree boschive è fatto divieto, durante tutto l'anno, utilizzare il fuoco per la gestione delle aree pascolive e/o per il rinnovo del cotico erboso.

Precedentemente al periodo di rischio incendio e per la durata dello stesso è fatto obbligo, nelle aree agricole adiacenti ai boschi, qualora sussista continuità nella copertura vegetale fino all'area boscata e confinanti con una strada di ordine comunale o superiore che ospiti traffico extra-locale, realizzare una fascia parafuoco di ampiezza non inferiore a 5 metri priva di vegetazione al confine con la strada oppure con il bosco; nel caso di aree di pertinenza a strade di ordine comunale o superiore asfaltate che ospitino traffico extra locale ed a ferrovie, contigue a boschi ovvero distanti meno di 20 metri dal margine della proiezione a terra della chioma

delle piante al confine del bosco, bisogna evitare il possibile insorgere e propagazione degli incendi, provvedendo, in una fascia di ampiezza di almeno 20 metri, nella quale deve includersi anche la fascia di pertinenza; alla conversione all'alto fusto del soprassuolo; alla potatura delle piante arboree fino ad 1/3 della loro altezza; al taglio periodico della vegetazione erbacea, cespugliosa ed arbustiva ed all'eliminazione dei ricacci delle ceppaie in conversione, fatta eccezione delle specie protette ai sensi della L.R. 61/1974. Gli enti pubblici competenti alla gestione di tali pertinenze possono stipulare convenzioni con le proprietà contigue ad esse per la gestione e manutenzione delle stesse.

Relativamente alla gestione dei terreni pascolivi, salva espressa autorizzazione dell'ente competente, il pascolo ad altitudine compresa tra i 600 e i 1200 m. può esercitarsi solo dal 1° marzo al 30 novembre e, ad altitudine superiore ai 1200 metri, dal 15 maggio al 15 ottobre. I lavori di miglioramento dei pascoli (art. 112) quali rinettamento, spietramento e successivo conguaglio del terreno, drenaggio, erpicatura, concimazione e suddivisione in comparti sono effettuati dagli interessati senza necessità di autorizzazione o comunicazione.

La ripulitura del pascolo attraverso l'uso del fuoco è consentita esclusivamente previa autorizzazione dell'ente competente.

La rottura periodica del cotico erboso può effettuarsi previa comunicazione da farsi all'ente competente 60 giorni prima dell'inizio previsto dei lavori. Le suddette operazioni devono compiersi con lavorazioni superficiali e senza il rovesciamento del terreno, facendo seguire la semina di miscugli di piante foraggere possibilmente locali. Nell'esecuzione delle opere di miglioramento devono essere mantenuti gli alberi isolati o a gruppi, se in buone condizioni vegetative nonché gli arbusti appartenenti alla flora spontanea protetta.

La trasformazione dei terreni saldi in terreni soggetti a periodica lavorazione è subordinata ad autorizzazione degli enti competenti, con le modalità indicate all'articolo 21 del R.D. 1126/1926 ed in caso di aree a rischio elevato o molto elevato l'autorizzazione deve richiedersi con le modalità indicate dall'Autorità di bacino competente. L'autorizzazione è sostituita da dichiarazione se gli interventi riguardano superfici non superiori a 3 ettari, se i terreni interessati all'intervento hanno una pendenza media non superiore al 30%; se i lavori sono eseguiti rispettando alcune prefissate norme tecniche che preservino il fondo dai fenomeni di dissesto.

LIGURIA

Le norme in materia di foreste e di assetto idrogeologico della Regione Liguria sono contenute nella L.R. 22 gennaio 1999, n. 4. (Legge Forestale) che in parte sostituisce, per quanto non compatibili, le disposizioni del R.D. n. 3267 del 1923, del R.D. n. 1126 del 1926, della legge 9 ottobre 1967 n. 950 (sanzioni per i trasgressori delle norme di polizia forestale) e quelle della legge 1 marzo 1975 n. 47 (e successive modifiche e integrazioni). Le Prescrizioni di massima e di polizia forestale sono dettate dal R.R. 29 giugno 1999 n. 1.

La Regione Liguria è l'unica in Italia ad aver consentito l'uso del fuoco controllato a scopo di prevenzione dagli incendi e per altre pratiche di uso del suolo a partire dal 1984 (L.R. n. 22 del 16 aprile).

Per quanto riguarda la disciplina del pascolo nei terreni pascolivi, dalle prescrizioni si rileva che nei pascoli ricadenti nelle zone con praterie in trasformazione (secondo l'assetto vegetazionale del Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico) disciplinati dall'articolo 49 della legge forestale, il bestiame deve essere custodito o immesso senza custodia purché i terreni siano recintati. Nei terreni pascolivi non ricadenti nelle zone PR-TRZ il

pascolo è di norma consentito senza particolari limitazioni, fatta salva la possibilità dell'Ente delegato di applicare nelle zone soggette a vincolo idrogeologico particolari limitazioni o divieti per problematiche connesse allo stato di deterioramento o di recupero del cotico erboso. Non esistono, quindi, prefissati periodi di pascolo anche se l'Ente delegato può stabilire particolari epoche in base alle fasce altimetriche.

I lavori di miglioramento dei pascoli consistenti nel rinettamento, spietramento e successivo interrimento, drenaggio, strigliatura, erpicatura, scarificazione, concimazione, suddivisione in comparti, ecc. sono lasciati alla libera iniziativa del possessore mentre la rottura del cotico erboso e l'eliminazione dei cespugli sui pascoli aventi pendenza superiore al 50 per cento, può effettuarsi a seguito di preventiva comunicazione all'Ente delegato da inoltrarsi almeno trenta giorni prima dell'inizio della lavorazione. L'eliminazione dei cespugli, che può essere eseguita in ogni stagione dell'anno (mentre nelle altre regioni di norma vige il divieto nei mesi estivi), è subordinata all'obbligo di provvedere, nella stagione vegetativa successiva, all'inerbimento del terreno. E' vietata l'eliminazione andante dei cespugli mediante il fuoco, salvo i casi in cui tale pratica è condotta sotto la costante sorveglianza di un addetto e con le cautele di cui all'articolo 55 (norme relative agli incendi boschivi). L'abbruciamento andante deve, comunque, essere comunicato all'IRF con un preavviso di almeno cinque giorni e non può effettuarsi quando spira il vento e da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima del sorgere del sole nonché durante il periodo di grave pericolosità. L'IRF può stabilire particolari prescrizioni di prevenzione o inibire l'abbruciamento.

Relativamente alle modalità per l'uso del fuoco nel bosco, nel castagneto da frutto e nelle loro prossimità (Norme relative agli incendi boschivi, capo I) esso è consentito ad una distanza superiore a m. 100 dai boschi purché vengano adottate idonee misure di prevenzione adeguate alla natura ed all'intensità del fuoco medesimo. Per tali distanze non esistono limiti di orario in cui svolgere tale pratica. Vige, invece, il divieto a chiunque di accendere fuochi all'aperto nei boschi o ad una distanza inferiore a m. 100 dai medesimi ad eccezione delle situazioni di seguito elencate, per le quali però l'abbruciamento è vietato da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima del sorgere del sole e quando spira il vento:

- l'uso del fuoco per abbruciare residui vegetali connessi all'esercizio dell'attività agricola, è consentito a distanze superiori a m. 80 dal bosco; è consentito anche a distanze inferiori a m. 80 dal bosco, purché il terreno su cui viene acceso il fuoco sia circoscritto ed isolato naturalmente ovvero con solchi di aratro, zappature per l'eliminazione della cotica erbosa o con altro mezzo efficace ad arrestare il fuoco (l'abbruciamento è vietato quando spira il vento); nel caso, infine, in cui il fondo si trovi a distanze inferiori a m. 50 dal bosco, l'abbruciamento deve essere sempre comunicato all'IRF con preavviso di almeno cinque giorni. L'IRF può dettare particolari prescrizioni di prevenzione o inibire l'abbruciamento qualora ne ricorra la necessità;
- per l'abbruciamento dei residui vegetali nel bosco, qualora necessario in relazione alle operazioni silvo-colturali da eseguire, deve essere autorizzato dall'IRF, valutate di volta in volta le circostanze di fatto. L'uso del fuoco per l'abbruciamento del materiale ricavato dalla pulitura del suolo dei castagneti da frutto in coltura, è consentito solamente in piccole aree ben circoscritte; non è consentito l'utilizzo del fuoco andante per la ripulitura del suolo. Durante il periodo in cui vige lo "stato di grave pericolosità" non è consentito l'abbruciamento dei residui vegetali a distanze inferiori a m. 50 dal bosco.

Nelle disposizioni particolari contenute nel capo II della legge Forestale si rileva che la pratica del controfuoco nello spegnimento degli incendi boschivi, dove necessaria e possibile, è disposta, in via ordinaria, dal

componente di grado più elevato del Corpo Forestale presente sull'incendio. L'uso del fuoco nel bosco per la prevenzione e lotta contro gli incendi boschivi è consentito anche durante lo stato di grave pericolosità sotto il diretto controllo del Corpo Forestale.

Come ulteriori cautela per la prevenzione degli incendi boschivi, l'Azienda delle Ferrovie dello Stato, la Società di gestione delle autostrade, l'Azienda Nazionale Autonoma Strade, le Amministrazioni Provinciali, i Comuni e i proprietari frontisti delle strade vicinali ed interpoderali devono adottare idonee misure di prevenzione degli incendi boschivi lungo le banchine e le scarpate delle vie di comunicazione di loro pertinenza più soggette a rischio d'incendio ma non vengono date indicazioni sulle modalità di esecuzione della pulizia.

LOMBARDIA

Le prescrizioni di massima e di polizia forestale valide su tutto il territorio lombardo sono contenute dal R.R. 23 febbraio 1993 n. 1. Nel 2004 la Regione Lombardia si è dotata di un nuovo strumento normativo (L.R. 28 ottobre n. 27) che tutela e valorizza le superfici, il paesaggio e l'economia forestale. Dall'analisi di tali documenti non sono emersi particolari elementi utili per un confronto con le norme vigenti in Campania ad eccezione che nel caso dell'utilizzazione del fuoco come tecnica di ripulitura del pascolo. Sebbene in generale sia vietata, tuttavia è possibile richiederne l'autorizzazione da parte dell'ente delegato previo parere dell'ente regionale provinciale.

MARCHE

Con deliberazione della G.R. n. 2585 del 6 novembre 2001 la Regione Marche ha adottato delle PMPF redatte secondo le finalità e ai sensi del R.D. del 1923 e valide su tutto il territorio regionale in sostituzione delle normative a carattere provinciale prima esistenti. Per gli aspetti di interesse di questo studio non sono stati rilevati particolari indicazioni mentre più utile è risultata la lettura della Legge Forestale (L.R. 23 febbraio 2005 n. 6).

Al capo III vengono disciplinate le prescrizioni e i divieti per la difesa dei boschi dagli incendi ai sensi della L. 353/2000. Nei periodi individuati a rischio di incendio boschivo è vietata l'accensione di fuochi nei boschi o ad una distanza inferiore ai metri 200 dai medesimi ad eccezione di alcuni casi particolari tra cui l'accensione di fuochi nelle radure dei castagneti da frutto per la combustione in cumuli del materiale vegetale derivante dalla ripulitura del sottobosco finalizzata alla raccolta dei frutti. Le prescrizioni di massima stabiliscono che tale pratica è possibile previa denuncia inizio lavori fatta in carta semplice all'ente competente e al comando forestale 30 giorni prima. Il materiale di risulta deve essere concentrato e bruciato in spazi idonei, lontani dalle chiome e nel pieno rispetto della normativa antincendio. Per l'accensione, non si fa riferimento ad un particolare orario.

L'accensione in cumuli del materiale vegetale proveniente dalla ripulitura di incolti, di colture erbacee ed arboree è consentita al di fuori dei boschi e ad una distanza di sicurezza non inferiore a 200 metri dai medesimi.

Nelle accensioni dei fuochi devono essere adottate le necessarie cautele e l'operatore deve assistere di persona fino a quando il fuoco si sia completamente spento.

L'accensione del fuoco è sempre consentita nell'ambito della lotta attiva contro gli incendi boschivi.

Al di fuori dei periodi a rischio di incendio boschivo, la distanza di sicurezza minima dai boschi è stabilita in metri 100; oltre questa distanza è consentito dar fuoco alla paglia, alle stoppie e al materiale vegetale derivante da colture erbacee ed arboree e dalla distruzione di erbe infestanti, rovi e simili, purché questo materiale sia raccolto in cumuli e l'operatore assista di persona fino a quando il fuoco sia completamente spento.

Nelle aree non a rischio di incendio boschivo esistono divieti permanenti di accensione nei terreni calanchivi o comunque soggetti a dissesto idrogeologico; nei terreni incolti, nei pascoli permanenti o nei terreni non coltivati in cui è in atto un processo di colonizzazione di specie pioniere; lungo gli argini dei fiumi, laghi e corsi d'acqua. In questo tipo di aree esiste, inoltre, il divieto di esercitare il pascolo nei terreni percorsi dal fuoco che abbia interessato una superficie superiore a 0,5 ettari, per un periodo compreso tra l'evento e tre annualità successive a quella in cui esso è avvenuto.

MOLISE

I documenti normativi analizzati per la Regione Molise sono stati la Legge Forestale Regionale 18 gennaio 2000 n. 6 ed il Piano Forestale Regionale 2002-2006, in particolare la sezione III relativa agli interventi, e gli allegati n. 9 (AIB) e n. 13 (... - articolato delle prescrizioni di massima e di polizia forestale). Le disposizioni del testo unico di legge 6/2000 hanno sostituito ogni altra norma prevista dal R.D. 3267/1923, dal R.D. 1126/1926, dalla legge 950/1967, dalle leggi 47/1975, e 424/1984, in quanto con esse incompatibili.

In linea con la legge forestale, il piano è stato concepito per una stesura rapida da sottoporre a revisione ogni cinque anni. Le Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale sono in corso di elaborazione da parte della commissione tecnica forestale regionale. Relativamente alle misure ai fini di prevenzione degli incendi, anche alla luce della legge 353/2000 e del relativo DPCM 26 febbraio 2002 n. 48, e sulla base di quanto già fatto in Toscana, Marche, Umbria e Abruzzo, è da mettere in rilievo la possibilità data ai privati (coltivatori diretti, cooperative agricole e forestali) di contribuire a salvaguardare le risorse boschive mediante specifici progetti di prevenzione incendi.

Le misure di prevenzione previste dal piano forestale sono:

- Realizzazione di parafuochi verdi: al contrario del tradizionale viale antincendio, di dubbia efficacia e causa di diversi problemi presenti sia in fase di realizzazione che di manutenzione e, inoltre, di elevato impatto sulla morfologia del paesaggio, il "parafuoco verde", si configura come una striscia o viale posto ai lati del bosco dove si cerca soltanto di ridurre il volume della vegetazione e quindi l'intensità dell'incendio ricorrendo anche al pascolo.
- Abbruciamento preventivo: esso viene realizzato con l'abbruciamento di strisce di vegetazione erbacea ed arbustiva in punti ove il bosco confina con zone abbandonate ed incolte. Va attuato direttamente e sotto il controllo del personale forestale. Questa misura viene applicata solo in maniera localizzata a causa della ridotta esperienza tecnica rispetto ad altri paesi.
- Interventi sulla vegetazione: l'obiettivo è quello di regolare la distribuzione nello spazio dei diversi tipi di combustibile, riducendo l'accumulo di quelli pericolosi e creando soluzioni di continuità sia in senso orizzontale che verticale. Ad esempio, lungo le strade, per ridurre il rischio d'accensione per mozziconi di sigarette o altro, vengono eliminati gli strati erbacei secchi o i combustibili minuti; dentro il bosco, per mantenere basse le

fiamme, si contiene lo sviluppo degli arbusti e si procede con una potatura naturale o artificiale sulle piante d'alto fusto; altra pratica è quella della selvicoltura attiva con l'esecuzione di sfolli, diradamenti e tagli di utilizzazione boschiva per migliorare la resistenza al fuoco e per assicurare una presenza umana sul posto.

- Interventi selvicolturali: in generale si tratta di operazioni finalizzate ad allontanare i residui vegetali accumulati negli strati superficiali del suolo (resti di lavorazione, ramaglia, piante secche), ad evitare che eventuali incendi radenti possano tramutarsi in incendi di chioma (attraverso la potatura dei rami secchi e bassi), a contenere la densità dei rimboschimenti attraverso lo sfoltimento, e ad evitare la risalita delle fiamme e la permanenza in loco del fuoco (attraverso l'allontanamento dal bosco di piante secche in piedi).

Completano l'elenco delle misure di prevenzione le attività di sorveglianza e la formazione professionale degli operatori.

L'impossibilità di un impiego su larga scala di tali azioni preventive ha portato ad individuare, nell'ambito delle zone a maggior rischio, quei complessi boscati che necessitano maggiormente di interventi selvicolturali ai fini della prevenzione degli incendi. I criteri di priorità per la scelta delle zone di intervento sono stati il pericolo, rischio, frequenza e distribuzione degli incendi; la presenza di conifere rispetto alle latifoglie; l'individuazione delle zone a presenza antropica; la proprietà comunale o di altri enti.

A tal fine sono stati presi in considerazione i seguenti tipi di intervento:

- Ripulitura del terreno infestato da cespugliame invadente mediante taglio e raccolta del materiale di risulta. Essa viene eseguita sia nei boschi che, soprattutto, lungo tratti di strade rotabili che attraversano il bosco.
- Spalcatura delle piante ad un'altezza da terra non superiore a cm 150 – 175 e allontanamento del materiale di risulta.
- Diradamento selettivo di soprassuolo boschivo e allontanamento del materiale di risulta, al fine di ridurre la biomassa secca in piedi. Nei boschi di conifere si tende a favorire l'affermazione delle latifoglie caratterizzate da una minore infiammabilità ed un più veloce recupero dopo il passaggio del fuoco.
- Riapertura di stradelli forestali, compresa la regolarizzazione delle scarpate, la profilatura ed altre piccole opere a presidio e scolo delle acque.
- I tagli e le ripuliture interessano le fasce boscate e cespugliate limitrofe a strade forestali ed a zone coltivate, fino ad una profondità di m 50.

PIEMONTE

In Piemonte vigono prescrizioni diverse per ciascuna provincia. Si è riusciti a recuperare solo quelle della provincia di Alessandria che comunque dovrebbe essere sufficiente ad evidenziare il criterio con cui in questa regione si regolamenta l'uso dei terreni boschivi e non boschivi nelle aree sottoposte a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. del 1923.

Similmente alle prescrizioni vigenti in altre regioni italiane, quelle della provincia di Alessandria, ai fini della tutela dagli incendi, dal vento e da altre avversità meteoriche, disciplinano che la bruciatura delle ristoppie e di

altri residui vegetali è permessa in giornate senza vento e solo ad una distanza superiore ai 100 m dai boschi, purché il terreno venga circoscritto ed isolato con solchi di aratro o con altro mezzo efficace ad arrestare il fuoco.

Relativamente alle norme per i terreni pascolivi, salva espressa autorizzazione degli enti regionali, il pascolo può esercitarsi solo dal 1° marzo al 31 ottobre. Tra i lavori di miglioramento del pascolo, solo nel caso della rottura del cotico erboso, è necessaria la denuncia agli enti fatta 30 giorni prima dell'inizio previsto dei lavori.

Per gli aspetti più strettamente legati agli incendi, risulta utile esaminare la L.R. 9 giugno 1994 n. 16 (Interventi per la protezione dei boschi dagli incendi) che regola l'uso del fuoco prescritto.

In Piemonte, analogamente al caso Liguria, si fa ricorso all'uso del fuoco sia a fini sperimentali che di prevenzione incendio e per l'esecuzione di pratiche di uso del suolo dal 1994. Come norma generale vige il divieto permanente di accensione di fuochi o l'abbruciamento diffuso di materiale vegetale, in terreni boscati o cespugliati e ad una distanza inferiore a 50 metri da essi.

Tra le deroghe ammesse al precedente divieto e possibili solo dall'alba al tramonto nelle giornate senza vento si evidenziano:

- l'accensione di fuochi, allo scopo di eliminare i residui degli interventi selvicolturali, ivi compresa la cura e la manutenzione del bosco. Tale attività prevede apposita autorizzazione da parte del Coordinamento provinciale del CFS competente per territorio;
- l'accensione di fuochi nei castagneti coltivati per la raccolta del frutto, pascolati o falciati e tenuti regolarmente sgombri da cespugli invadenti. Il fuoco deve essere acceso negli spazi vuoti, a ragionevole distanza dalle piante e opportunamente concentrato;
- l'uso del fuoco prescritto ai fini e secondo le modalità previste dall'art. 9.
- Il luogo in cui si procede all'accensione del fuoco deve essere preventivamente isolato e circoscritto. Le persone autorizzate per l'accensione di fuochi sono obbligate a rimanere sul posto, fino al totale esaurimento della combustione, con personale sufficiente e dotato di mezzi idonei al controllo ed allo spegnimento delle fiamme.

L'art. 9 contiene le disposizioni sull'uso del fuoco controllato e delle tecniche di estinzione con il fuoco durante gli incendi boschivi. Gli obiettivi gestionali del fuoco controllato sono circoscritti ai seguenti casi:

- diminuzione dell'intensità e della diffusibilità degli incendi boschivi mediante la riduzione della biomassa bruciabile esclusivamente nelle formazioni erbacee o basso arbustive limitrofe alle formazioni forestali;
- manutenzione dei viali tagliafuoco;
- conservazione di specifici habitat erbacei o arbustivi, biotopi o di specie vegetali la cui esistenza è consentita o favorita dal fuoco periodico.

Il fuoco controllato è vietato nelle formazioni forestali naturali e negli ambienti in cui il novellame di specie forestali tende a diffondersi naturalmente. La sua utilizzazione, anche quale intervento sperimentale, è demandata al Corpo Forestale dello Stato competente per territorio, previa acquisizione e valutazione delle condizioni meteorologiche e orografiche della zona, della quantità e natura del combustibile nonché della

possibilità di predisporre gli accorgimenti necessari per evitare il diffondersi del fuoco dall'area di terreno interessata. Il Corpo Forestale dello Stato propone al Competente Assessorato regionale l'attuazione del fuoco controllato in determinati periodi e località, l'Assessorato autorizza con propria determinazione l'applicazione richiesta del fuoco controllato comunicandola al Corpo Forestale stesso.

Previo avviso alla competente Prefettura, all'Ente territoriale interessato ed al locale distaccamento dei Vigili del Fuoco, l'uso del fuoco controllato deve avvenire sotto il diretto controllo del Corpo forestale dello Stato, il quale può impiegare anche il personale aderente alle organizzazioni di volontariato.

Ulteriori cautele per la prevenzione degli incendi boschivi prevedono che l'azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato S.p.A., le aziende esercenti le ferrovie in concessione e gli organi di gestione delle ferrovie in gestione commissariale governativa, le società di gestione delle autostrade, l'Azienda nazionale autonoma strade, le Amministrazioni provinciali, siano tenute a mantenere pulite, tramite operazioni meccaniche, le banchine e le scarpate delle vie di comunicazione di loro pertinenza immediatamente adiacenti alle aree boscate e cespugliate senza provocare danni alla limitrofa vegetazione forestale.

Le pratiche del controfuoco e del fuoco tattico nello spegnimento degli incendi boschivi sono possibili ma solo dietro ordine del componente di grado più elevato del Corpo forestale dello Stato presente sull'incendio.

Molto utile risulta l'appendice alla legge 16/94 in cui sono riportate informazioni pratiche utili a tutti coloro che si trovino nella necessità di utilizzare il fuoco nei boschi.

Le deroghe al divieto dell'accensione del fuoco, valide solo nei periodi non dichiarati di grave pericolosità, sono rivolte a sostituire il mero concetto repressivo con più ampie considerazioni di tipo gestionale preventivo. Di rilievo risulta l'abbassamento del limite, da 100 a 50 m. dal bosco, entro il quale le accensioni risultano vietate.

L'autorizzazione può essere concessa, al di fuori dei momenti di concreto pericolo, in località in cui vi sia il rischio di incendi boschivi e dove il conseguente eccessivo accumulo di legno morto possa alimentare, durante i periodi siccitosi, incendi di difficile estinzione.

L'autorizzazione viene rilasciata a cura del Coordinamento Provinciale del Corpo Forestale dello Stato competente per territorio; ha durata limitata (massimo sei giorni) con possibilità di annullamento immediato in caso di successiva e non preventivabile presenza di condizioni climatiche favorevoli agli incendi boschivi e contiene le prescrizioni necessarie per consentire l'accensione in condizioni di sicurezza. Di tali autorizzazioni e della conseguente accensione va data comunicazione, a cura del Comando Stazione forestale interessato, alla Sala Operativa del Corpo Forestale dello Stato - Coordinamento Regionale di Torino allo scopo di evitare la diffusione di falsi allarmi.

L'articolo 9 introduce il concetto di "fuoco controllato", da applicarsi come intervento di carattere sperimentale e per motivate esigenze gestionali preventive A.I.B.. Tale pratica è comunque vietata all'interno delle formazioni forestali naturali (boschi di origine naturale) e negli ambienti in cui il novellame di specie forestali tende a diffondersi naturalmente.

In linea di massima, considerate le condizioni climatiche del territorio piemontese, il fuoco controllato può effettuarsi indicativamente al di fuori dei periodi siccitosi estivi ed invernali allo scopo di annullare eventuali rischi d'incendio durante l'esecuzione dello stesso, e favorire la riduzione della biomassa bruciabile. Il fuoco

controllato deve essere attuato preferibilmente durante la mattinata del giorno prescelto con l'accortezza di seguire le disposizioni applicative elencate nella legge regionale 16/1994 e nel Piano regionale A.I.B.

PUGLIA

Non è stato ancora possibile recuperare i documenti oggetto di studio. Si resta in attesa dell'invio da parte del Servizio Foreste regionale.

SARDEGNA

In Sardegna sono state pubblicate da appena 2 mesi le nuove PMPF per i terreni sottoposti a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. del 1923. Esse sono valide su tutto il territorio regionale e sostituiscono i documenti normativi specifici per le 4 province di Sassari, Oristano, Nuoro e Cagliari.

Non sono emersi elementi utili per il confronto con le prescrizioni vigenti in Campania.

Più utile risulta il provvedimento sulle Prescrizioni di contrasto alle azioni determinanti, anche solo potenzialmente, l'insacco di incendio nelle aree e nei periodi a rischio di incendio boschivo di cui alle lettere c) ed d) dell'art. 3 comma 3, della Legge 21 novembre 2000, n. 353 (pubblicate nel 2006). Esse fanno parte integrante del piano AIB della Sardegna 2005-2007.

Il periodo di massima pericolosità viene fissato dal 1° giugno al 15 ottobre salvo diverse condizioni ambientali che possono causare un'anticipazione o il ritardo di 30 giorni al massimo.

Al titolo IV (Uso autorizzato del fuoco) è inserita la possibilità di ricorrere al fuoco per la manutenzione dei viali parafuoco ed altri tipi di attività. Relativamente alla gestione delle stoppie e dei residui colturali, nel periodo dal 1° giugno al 30 giugno e dal 15 settembre al 15 ottobre, i proprietari e i conduttori di terreni possono procedere all'abbruciamento di stoppie, frasche, cespugli, residui di colture agrarie o di altre coltivazioni, di pascoli nudi, cespugliati o alberati, nonché d'incolti, solo se muniti di autorizzazione rilasciata dalla Stazione Forestale e di V.A. Nel periodo dal 1° luglio al 20 luglio e dal 20 agosto al 15 settembre, nei soli terreni irrigui, con queste stesse modalità autorizzatorie, è consentito l'abbruciamento dei residui cerealicoli per avvicendamento con nuovi impianti di carciofaie o di colture orticole specializzate, l'abbruciamento dei residui delle carciofaie, delle colture orticole specializzate, l'abbruciamento dei residui di potatura degli agrumeti. L'autorizzazione all'abbruciamento è subordinata alla realizzazione di idonee fasce di isolamento al fine di evitare la propagazione del fuoco.

Al fine di pianificarne la distribuzione territoriale e temporale, le richieste per gli abbruciamenti vanno presentate su apposito modello, almeno 10 giorni prima della data prevista per la loro esecuzione, alle Stazioni Forestali e di V.A. oppure al Servizio Territoriale del CFVA. Le Stazioni Forestali possono concedere giornalmente, per ambito comunale, un numero di autorizzazioni, non superiore a 10, di cui 5 da effettuarsi durante la mattina e 5 la sera, previo accertamento dello stato dei luoghi. La superficie massima consentita per ogni singolo abbruciamento non deve superare i 6 ettari. Gli abbruciamenti autorizzati vanno effettuati previo avviso, anche verbale, alla Stazione Forestale e di V.A., nel giorno e nelle ore prescritte. Tali pratiche sono comunque vietate in giornate ventose e nelle ore comprese tra le 10 e le 18 riferite all'orario legale.

Il soggetto in possesso di una autorizzazione all'abbruciamento è obbligato alla sospensione dei lavori (di sua iniziativa o su disposizione del personale forestale) e alla completa bonifica della zona prima di abbandonarla, in caso di mutamento delle condizioni atmosferiche nel corso della giornata.

In caso di motivate e sopraggiunte modificazioni climatiche e ambientali che ne giustifichino la necessità, in eventuale accordo con i Servizi Territoriali limitrofi all'area interessata, il Direttore del Servizio Territoriale del C.F.V.A. competente per territorio, può disporre la temporanea sospensione delle autorizzazioni già rilasciate, oppure posticipare e/o anticipare l'orario di divieto. Al termine della sospensione, la Stazione Forestale competente provvede alla nuova calendarizzazione degli abbruciamenti. Le autorizzazioni rilasciate dalle Stazioni Forestali e dal Servizio Ispettorato Ripartimentale vengono trasmesse ai Comuni interessati e alle Compagnie Barracellari operanti nell'ambito degli stessi e ai Vigili del Fuoco competenti.

Infine, tra le norme di prevenzione è inserita anche quella che detta la manutenzione delle strade e delle pertinenze stradali. L'A.N.A.S. S.p.a., le Amministrazioni ferroviarie, le Province e i Comuni, devono provvedere entro il 15 giugno al taglio di fieno, cespugli, sterpi e all'asportazione dei relativi residui oltre che allo smaltimento a discarica dei rifiuti, in particolare quelli vetrosi, e di tutto il materiale comunque infiammabile, lungo la viabilità di propria competenza e nelle rispettive aree di pertinenza per una fascia avente larghezza di almeno 3 metri. Inoltre tali enti hanno l'obbligo di mantenere tale situazione per tutto il periodo in cui vige lo stato di elevato rischio di incendio boschivo.

SICILIA

Non è stato ancora possibile recuperare i documenti oggetto di studio. Si resta in attesa dell'invio da parte del Servizio Foreste regionale.

TOSCANA

La legge quadro della Regione Toscana in materia di foreste e vincolo idrogeologico (L.R. n. 39 del 21/03/2000) ha avuto un'evoluzione complessa ed è stata soggetta a più revisioni fino alla pubblicazione della L.R. 2 agosto 2004, n. 40 attualmente in vigore (dal 13/08/2004).

Il primo Regolamento d'attuazione della Legge Forestale della Toscana è stato il D.P.G.R. 5/9/2001 n°44/R. Attualmente è in vigore il Regolamento D.P.G.R. n. 48/R del 8 agosto 2003. Esso integra le norme di tutela, i vincoli e le prescrizioni previsti dalla legge forestale, si conforma alla prescrizioni dei piani di bacino tenendo conto anche delle esigenze di tutela della fauna selvatica e dei suoi habitat. Sia la legge forestale che il suo regolamento di attuazione sono redatti in forma corposa e ricca di dettagli pratici dei quali di seguito illustriamo quanto di interesse per questo studio.

Relativamente ai vincoli e prescrizioni alla tutela del bosco della Legge Forestale della Toscana (L.R. 39/00), nei territori sottoposti a vincolo idrogeologico (terreni coperti dai boschi e quelli compresi ai sensi del R.D. del 1923) sono soggette ad autorizzazione della Provincia sia le trasformazioni dei boschi che quella dei terreni saldi in terreni soggetti a periodica lavorazione, la trasformazione della destinazione d'uso dei terreni, la realizzazione di ogni opera e movimento di terreno che possa alterare la stabilità dei terreni stessi e la regimazione delle acque. Nel regolamento forestale, vengono individuati i casi in cui il rilascio della

autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico può avvenire tramite silenzio-assenso e quelli in cui l'autorizzazione medesima può essere sostituita da dichiarazione d'inizio dei lavori.

La raccolta dei prodotti secondari del bosco, ad eccezione dei funghi epigei ed ipogei regolamentati con norme specifiche, fatti salvi i diritti del proprietario o del possessore del fondo, è consentita entro i limiti stabiliti dalla Giunta regionale. Nel caso degli asparagi selvatici la raccolta è consentita, senza limitazioni di quantità, dalla ripresa dell'attività vegetativa fino al 31 maggio di ogni anno (DGR N .380 del 13-04-2001). Per qualsiasi prodotto secondario del bosco, la raccolta deve essere effettuata senza l'ausilio di strumenti. Sono vietati il taglio e lo sradicamento dell'intera pianta o l'uso di rastrelli e pettini per la raccolta dei frutti. Chi raccoglie a fini di commercio può essere autorizzato dagli enti delegati ad operare la raccolta in deroga ai quantitativi stabiliti dalla Giunta regionale ed alle modalità delle norme vigenti. L'autorizzazione, non onerosa, viene rilasciata entro il termine di trenta giorni dalla presentazione della domanda. L'autorizzazione non è richiesta ai soggetti autorizzati ai sensi della legge 6 gennaio 1931, n. 99 "Disciplina della coltivazione, raccolta e commercio delle piante officinali". La raccolta è consentita nei terreni di proprietà privata, previo assenso del proprietario o del possessore del fondo, mentre nei terreni appartenenti al patrimonio agricolo-forestale della Regione è soggetta a concessione. Vigè il divieto, ad esclusione del proprietario o del possessore del fondo, della raccolta dei prodotti secondari del bosco nelle aree rimboschite prima che siano trascorsi cinque anni dall'impianto.

Relativamente alle norme di difesa dei boschi dagli incendi è vietato accendere fuochi nei boschi ed in una fascia contigua di larghezza pari a 100 metri, qualunque sia la destinazione dei terreni della fascia stessa. La definizione di incendio boschivo viene dettagliata definendolo un fuoco, con suscettività ad espandersi, che interessa il bosco, le aree assimilate e gli impianti di arboricoltura da legno, oppure i terreni incolti, i coltivati, ed i pascoli situati entro 50 metri da tali aree.

Dal Regolamento Forestale della Toscana (DPGR 8 agosto 2003, n. 48/R) in vigore dal 1° gennaio 2004 si evidenziano ulteriori utili notizie.

Il Capo IV è dedicato alla prevenzione, salvaguardia e tutela del territorio dagli incendi boschivi. Le aree soggette alle norme di prevenzione dagli incendi boschivi sono i boschi e le aree assimilate, gli impianti di arboricoltura da legno, la fascia di terreno contigua alle aree boschive e agli impianti di arboricoltura da legno, qualunque sia la destinazione dei terreni della fascia stessa, di larghezza pari a 50 o a 200 a seconda se al di fuori o durante il periodo di rischio di incendio. Tale periodo, determinato su base statistica meteo-climatica regionale, è compreso tra il 1° luglio e il 31 agosto di ogni anno ma le province possono, anche per singole aree omogenee, modificare il periodo a rischio o istituire periodi a rischio diversi.

Nei territori non compresi nelle aree soggette alle norme di prevenzione dagli incendi boschivi sono consentite tutte le azioni a rischio di incendio ad eccezione dell'abbruciamento di vegetali.

Tra i divieti nelle aree soggette alle norme di prevenzione incendio c'è quello di abbandonare o gettare, anche da automezzi in transito, oggetti o materiali di qualunque tipo che possano dare innesco al fuoco o favorirne la propagazione.

Nei boschi ed aree assimilate e negli impianti di arboricoltura da legno l'abbruciamento dei residui vegetali derivanti da utilizzazioni legnose o da altre operazioni colturali è soggetto ad autorizzazione dell'ente delegato. Ai fini dell'autorizzazione sono valutate le condizioni di infiammabilità della vegetazione forestale e della lettiera,

le condizioni morfologiche del terreno e la presenza di spazi aperti idonei. L'autorizzazione specifica comunque le norme di prevenzione e le precauzioni da osservare. L'abbruciamento è vietato nei periodi definiti a rischio.

In deroga a tali disposizioni nei castagneti da frutto è consentito l'abbruciamento dei materiali provenienti da potatura e ripulitura degli stessi nel rispetto delle norme di prevenzione ed a condizione che nei periodi definiti a rischio di incendio, l'abbruciamento sia effettuato immediatamente dopo l'alba e terminato entro le ore nove del mattino. Nella fascia contigua ai boschi ed aree assimilate e negli impianti di arboricoltura da legno, con esclusione dei periodi definiti a rischio di incendio, l'abbruciamento dei residui vegetali è consentito purché eseguito in conformità alle norme di prevenzione. L'abbruciamento deve però essere attuato rispettando le seguenti norme e precauzioni:

- l'abbruciamento deve essere effettuato in spazi vuoti preventivamente ripuliti ed isolati da vegetazione e residui infiammabili e comunque lontano da cumuli di vegetazione secca e da vegetazione altamente combustibile;
- il materiale deve essere concentrato in piccoli cumuli, evitando gli abbruciamenti diffusi, quali l'abbruciamento delle stoppie e quelli di vegetazione radicata o sparsa sul suolo. I cumuli devono avere dimensione tale da determinare fiamme di modesta altezza e comunque sempre immediatamente estinguibili con gli attrezzi disponibili.
- le operazioni devono essere attuate con un sufficiente numero di persone, sorvegliando costantemente il fuoco fino al suo completo spegnimento e, prima di abbandonare il luogo, verificando l'avvenuto spegnimento di tizzoni o braci;
- l'abbruciamento non deve essere effettuato in presenza di vento intenso.

Nelle zone poste al di fuori delle aree soggette alle norme di prevenzione incendio le operazioni di abbruciamento sono consentite adottando le necessarie cautele per evitare il propagarsi incontrollato del fuoco e, in particolare:

- l'abbruciamento deve essere tenuto sotto costante controllo, abbandonando la zona solo dopo essersi accertati del completo spegnimento, assicurandosi di non lasciare tizzoni o braci non completamente spenti;
- l'abbruciamento non deve essere effettuato in presenza di vento intenso;
- nei periodi definiti a rischio di incendio, l'abbruciamento deve essere effettuato immediatamente dopo l'alba e terminato entro le dieci del mattino;
- nel caso di abbruciamento di stoppie di cereali o di altri abbruciamenti effettuati su materiali non concentrati in cumuli, in assenza di barriere idonee che impediscano la propagazione del fuoco, deve essere creata una fascia d'isolamento, della larghezza minima di 5 metri, costituita da terreno lavorato, o comunque privo di vegetazione ed in grado di isolare l'area oggetto dell'abbruciamento.

Gli enti delegati possono prevedere modalità di comunicazione preventiva dell'esecuzione degli abbruciamenti nei periodi a rischio di incendio. Nei periodi a rischio di incendio le province possono vietare ogni forma di abbruciamento di residui vegetali, comprese quelle nei castagneti da frutto e nelle fasce contigue ai boschi ecc., qualora si verificano situazioni di predisposizione particolarmente elevata allo sviluppo e alla diffusione degli incendi boschivi, in relazione all'andamento meteo-climatico.

Al fine di spegnere un incendio o di contenerne lo sviluppo il direttore delle operazioni di spegnimento può usare la tecnica del controfuoco.

In deroga ai precedenti divieti gli enti possono disporre o autorizzare per l'uso della tecnica del "fuoco controllato o prescritto" ove ciò sia ritenuto utile, anche in via sperimentale, alla prevenzione degli incendi boschivi in aree a particolare rischio. Tali interventi sono attuati sotto costante controllo dell'ente competente che può prescrivere appositi presidi antincendio durante i lavori.

Al fine di spegnere un incendio o di contenerne lo sviluppo il direttore delle operazioni di spegnimento può usare sempre la tecnica del controfuoco.

Per quanto riguarda la trasformazione dei terreni saldi (pascoli e terreni non soggetti a coltura agraria o a lavorazione del terreno o ad altra forma d'intervento colturale agrario da almeno otto anni) in terreni soggetti a periodica lavorazione, ai sensi dell'art. 42 della legge forestale, tale operazione è soggetta ad autorizzazione. Essa è sostituita da dichiarazione se gli interventi riguardano superfici non superiori a 3 ettari per ogni proprietà, considerata in ambito comunale, e per ogni triennio; se i terreni interessati all'intervento hanno una pendenza media non superiore al 25 per cento; se nell'esecuzione dei lavori sono osservate alcune norme tecniche:

- la vegetazione arbustiva eventualmente presente è tagliata e allontanata o triturata, prima della lavorazione del terreno;
- la lavorazione ha profondità massima di 80 centimetri e salvaguarda una fascia di almeno 2 metri dal bordo superiore di sponde o di scarpate stradali, dalla base di argini di fossi, torrenti, fiumi o laghi, o dal bordo di calanchi, fatte salve comunque le norme di polizia idraulica;
- è assicurata la regimazione delle acque superficiali.

La sezione II riguarda la tutela della vegetazione e dei pascoli. Nei pascoli sono liberamente consentiti i lavori di manutenzione e di miglioramento consistenti in rinettamento, spietramento superficiale, drenaggio, suddivisione in comparti, taglio della vegetazione infestante, concimazione. Si può procedere liberamente anche alla strigliatura od erpicatura superficiali necessarie ad arieggiare e rinnovare il cotico erboso, senza che si abbia l'eliminazione o la rottura dello stesso.

La rottura periodica, in genere decennale, del cotico erboso dei pascoli o l'estirpazione degli arbusti nei pascoli sono soggette a dichiarazione, purché la vegetazione arbustiva non costituisca bosco ai sensi dell'articolo 3 della legge forestale. Le suddette operazioni devono compiersi con lavorazione superficiale e senza rovesciamento del terreno, facendo seguire la lavorazione da semina di miscugli di piante foraggere, possibilmente locali.

TRENTINO

In Trentino vigono P.M.P.F. diverse per le due province autonome di Trento e Bolzano. Nel caso della provincia di Trento le prescrizioni, redatte ai sensi della legge Forestale del 1923, risalgono al 1930 con varie modifiche avvenute negli anni fino al 1981. Nella provincia di Bolzano vige un regolamento all'ordinamento forestale del 1996 con modifiche avvenute nel luglio 2000. Le norme di difesa dei boschi dagli incendi nella provincia di Bolzano sono contenute nella L.P. n. 58 del 31-12-1976.

Dai documenti esaminati non sono emersi elementi di interesse per questo studio.

UMBRIA

Per la Regione Umbria sono stati esaminati la L.R. n. 28 del 19-11-2001 "Testo unico regionale per le foreste" ed il regolamento di attuazione della stessa (Regolamento Regionale n. 7 del 2002).

Il periodo di massima pericolosità degli incendi è molto ampio ed è stabilito dal 1° marzo al 31 ottobre (e può essere modificato dalla Giunta regionale in presenza di particolari condizioni climatiche). Ai fini di protezione dei boschi dagli incendi i divieti di accensione del fuoco sono analoghi a quelli vigenti nelle altre regioni italiane come ad es. quello di disperdere mozziconi o fiammiferi accesi lungo le strade, nei boschi e in una fascia limitrofa a questi ultimi di larghezza pari a 50 metri. Ulteriori prescrizioni e divieti sono individuati nel Piano regionale e restano fermi i divieti di cui al comma 1 dell'art. 10 della legge 21 novembre 2000, n. 353 con le relative sanzioni.

Tra le attività che sono esentate dalla presentazione della comunicazione ci sono le ripuliture antincendio lungo le strade e le operazioni colturali eseguite nei castagneti da frutto tra cui la ripulitura della superficie.

VALLE D'AOSTA

Le PMPF della provincia di Aosta risalgono agli anni '30 e sono state redatte ai sensi della Legge del 1923.

Tra le norme per la prevenzione e la repressione dei danni degli incendi è previsto che nei luoghi limitrofi ai boschi vincolati è vietato l'abbruciamento di stoppie o di altri residui vegetali ad una distanza inferiore ai 50 metri dai margini del bosco, con obbligo di circoscrivere la zona da bruciare con solchi di aratro o con altro mezzo evidentemente efficace per arrestare il fuoco. L'abbruciamento va fatto soltanto quando non spira vento. La formazione di debbii o fornelli nei fondi contigui ai boschi può praticarsi ad una distanza non minore di 50 m dai boschi stessi.

Nei mesi di Luglio, Agosto e Settembre è vietato fumare nei boschi. È concesso soltanto di fumare negli spiazzi e nelle vie principali di comunicazione a fondo battuto.

E' fatto obbligo, alle Amministrazioni delle ferrovie secondarie o tramvie a vapore, di munire, durante i periodi siccitosi, le ciminiere delle locomotive di reti parascintille, di ripulire dalle foglie, dalle erbe secche e da altre materie facilmente infiammabili le adiacenze dei viali stradali, nei tratti in cui questi attraversano boschi, e di vietare, in detti tratti, al personale di trazione, il getto di materiale acceso.

La tecnica del controfuoco è permessa ed è di competenza dell'autorità forestale.

Nei terreni privi di piante o cespugli il pascolo è libero con qualsiasi sorta di bestiame. L'Autorità forestale ha però la facoltà di regolarne il carico per evitare processi di isterilimento e degradazione compromettenti il buon regime delle acque e la consistenza del suolo.

Il pascolo nei terreni pascolivi può esercitarsi per le altitudini inferiori agli 800 metri dal 1° aprile al 30 novembre, per le altitudini da metri 800 a metri 1200 dal 1° maggio al 31 ottobre e per le altitudini superiori ai 1200 metri dal 15 maggio al 31 ottobre. Nei boschi e terreni pascolivi contigui ai boschi vincolati è vietato l'esercizio del pascolo senza custodi, i quali devono essere almeno in numero di uno per ogni venti capi di bestiame grosso, e

per ogni 50 capi di bestiame minuto. L'esecuzione delle opere di miglioramento dei pascoli che non implicino dissodamento del terreno, come i rinettamenti, gli spietramenti, le erpicature, le risemine, le costruzioni di stalle, di cascinali, ecc., può aver luogo senza preventiva autorizzazione in seguito a sola dichiarazione fatta all'Autorità forestale, la quale però potrà sempre avvalersi delle facoltà concessale per l'art. 20 del regolamento generale, approvato con R.D. 16 maggio 1926 n. 2216.

VENETO

Le prescrizioni di massima e di polizia forestale della Regione Veneto sono contenute nella Deliberazione del Consiglio Regionale 23 ottobre 2003 , n. 51. Per quanto riguarda le misure di tutela dei boschi dagli incendi, dal vento e da altre avversità meteoriche, è vietato a chiunque di accendere fuoco all'aperto nei boschi od a distanza minore di m. 100 dai medesimi.

L'abbruciamento delle "ristoppie" e di altri residui vegetali è permesso soltanto quando la distanza dai boschi è superiore a 100 metri, purché il terreno, su cui l'abbruciamento si effettua, venga circoscritto ed isolato con efficace viale tagliafuoco o con altro mezzo efficace ad arrestare il fuoco; Vigè il divieto di procedere all'abbruciamento quando spira il vento.

Nell'interno dei boschi e a meno di m. 100 da essi non è permesso, senza autorizzazione del Servizio Forestale competente per territorio, l'abbruciamento dei residui vegetali derivanti dalle varie lavorazioni agro-silvopastorali.

La trasformazione dei boschi in altre qualità di coltura e dei terreni saldi in terreni soggetti a periodica lavorazione o quella che comunque comporti mutamento permanente di destinazione di terreni vincolati, è subordinata all'autorizzazione della Giunta Regionale.

CONCLUSIONI

Questo studio esula dal voler dare precise indicazioni su quali termini delle leggi in materia forestale vigenti in Campania andrebbero rivisti per contenere un eventuale origine di incendi dolosi e colposi connessi ad una particolare problematica di uso del suolo. Esso è servito però certamente a mettere in luce un generale interesse, da parte di molte regioni italiane, a discutere sul vecchio regime vincolistico del R.D. del 1923, che, sebbene presenti ancora elementi di modernità, tuttavia non può essere più considerata la "legge forestale" in senso moderno. Ciò soprattutto a causa della sua forza limitante l'uso del territorio che riflette il regime autarchico del periodo storico durante il quale essa fu redatta.

Le Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale discendendo tutte da tale legge, riflettono tale impostazione ed è per questo che, alla luce dei cambiamenti socio-economici degli ultimi anni, del diverso modo di guardare al bosco (multifunzionalità), della necessità di conservare e migliorare la vita nelle zone rurali e forestali agevolando e proteggendo le pratiche tradizionali di uso del territorio, nel corso degli anni molte di loro sono state oggetto di periodiche modifiche e abrogazioni di articoli di legge. Pochi i casi, come il Friuli-Venezia-Giulia,

in cui si è deciso di riformulare ex novo una più innovativa legge forestale semplificando i vincoli e dando piena fiducia agli operatori agrosilvopastorali.

Quindi l'aspetto più importante che emerge da questa analisi è quello di un ampio accordo tra le regioni nel voler semplificare le procedure per l'esecuzione di diverse attività. Ciò consentirebbe una maggiore libertà di azione degli operatori economici senza però tralasciare l'importanza del controllo degli enti competenti, che in molti casi è demandato al Corpo Forestale oltre che agli enti delegati regionali.

Per quanto riguarda le misure di cautela e i divieti per la prevenzione degli incendi boschivi, esiste ancora una rilevante eterogeneità nel territorio nazionale. Si va dai casi in cui il fuoco, essendo considerato un elemento fortemente distruttivo degli ecosistemi, determina il mantenimento di misure troppo restrittive, ai casi in cui esso stesso viene impiegato come mezzo di prevenzione e di conservazione di particolari habitat.

Relativamente alle problematiche emerse nel territorio del parco, da questo studio si possono certamente trarre utili indicazioni per sperimentare, in ambiti ben definiti e circoscritti, pratiche di uso del suolo tradizionali e innovative inerenti sia il pascolo che le utilizzazioni degli incolti e la raccolta dei prodotti secondari del bosco, in particolare quella dell'asparago selvatico.